

Gazzetta ufficiale

C 161

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
19 giugno 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 161/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU C 148 del 5.6.2010 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 161/02 Causa C-92/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Accordo di associazione CEE-Turchia — Regola di «standstill» e principio di non discriminazione — Obbligo di versamento di taluni diritti per l'ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno — Proporzionalità dei diritti da versare — Confronto con i diritti versati dai cittadini dell'Unione — Art. 9 dell'Accordo di associazione — Art. 41, n. 1, del protocollo addizionale — Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80)..... 2

IT


Prezzo:
4 EUR

(segue)


2010/C 161/03	Causa C-246/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE — Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti — Proposta unilaterale di uno Stato membro volta ad includere una sostanza nell'allegato A di tale Convenzione)	3
2010/C 161/04	Causa C-423/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Artt. 3 e 11 — Concessioni di lavori pubblici — Obblighi in materia di pubblicità — Portata degli obblighi — Bando di gara — Descrizione dell'oggetto della concessione e della localizzazione dei lavori — Lavori supplementari non espressamente previsti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri — Principio di parità di trattamento)	3
2010/C 161/05	Causa C-160/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — Artt. 43 CE e 49 CE — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE — Servizi pubblici di soccorso — Trasporto medico d'urgenza e trasporto sanitario qualificato — Obbligo di trasparenza — Art. 45 CE — Attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 86, n. 2, CE — Servizi di interesse economico generale)	4
2010/C 161/06	Causa C-230/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet (Codice doganale comunitario — Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) — Nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» — Regolamento di applicazione del codice doganale — Art. 867 bis — Direttiva 92/12/CEE — Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 — Sesta direttiva IVA — Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 — Introduzione irregolare di merci — Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR — Sequestro e distruzione — Determinazione dello Stato membro in cui sorge l'obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l'IVA — Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie)	4
2010/C 161/07	Causa C-265/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 — Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas)	6
2010/C 161/08	Causa C-340/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: M e altre/Her Majesty's Treasury [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Art. 2, n. 2 — Divieto di mettere capitali a disposizione delle persone elencate nell'allegato I di tale regolamento — Portata — Prestazioni previdenziali o assistenziali concesse alla moglie di una persona elencata nel citato allegato I]	6




2010/C 161/09	Causa C-346/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 aprile 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Inquinamento ed effetti nocivi — Impianti di combustione — Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti — Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth (Regno Unito)]	7
2010/C 161/10	Causa C-446/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche (Direttiva 2002/46/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli integratori alimentari — Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione degli integratori alimentari — Quantità massime — Armonizzazione al livello dell'Unione — Insussistenza — Competenza degli Stati membri — Modalità da rispettare e criteri da prendere in considerazione per la fissazione di tali quantitativi — Normativa nazionale che fissa tali quantitativi — Fissazione di un quantitativo nullo)	8
2010/C 161/11	Causa C-486/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol (Politica sociale — Accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato — Disposizioni svantaggiose previste dalla normativa nazionale per gli agenti contrattuali che lavorano a tempo parziale, occasionalmente o con contratto a tempo determinato — Principio della parità di trattamento)	9
2010/C 161/12	Causa C-510/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert (Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta sulle donazioni — Terreno su cui è edificato un immobile — Diritto ad una deduzione dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti)	10
2010/C 161/13	Cause riunite C-536/08 e C-539/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 3 — Art. 28 ter, parte A, n. 2 — Diritto alla detrazione — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Luogo degli acquisti intracomunitari di beni)	10
2010/C 161/14	Causa C-62/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) — The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Direttiva 2001/83/CE — Art. 94 — Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti — Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario — Medici — Libertà di prescrizione)	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/15	Causa C-82/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Regolamento (CE) n. 2152/2003 — Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell'Unione — Definizioni — Nozioni di «foreste» e di «altre superfici boschive» — Ambito di applicazione]	11
2010/C 161/16	Causa C-102/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri (Accordi internazionali — Convenzione di Yaoundé — Quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé — Clausola di «standstill» — Tributo interno — Banane)	12
2010/C 161/17	Causa C-122/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktploïas e a./Ypourgos Emporikis Naftilias, Ypourgos Aigaïou [Trasporto marittimo — Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Esenzione temporanea dall'applicazione di tale regolamento — Obbligo degli Stati membri di non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione, disposizioni che possano compromettere seriamente l'applicazione di tale regolamento]	12
2010/C 161/18	Causa C-123/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata dei guanti da equitazione — Voce 3926 — Voce 6116)	13
2010/C 161/19	Causa C-124/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat [Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 — Trasporti su strada — Obbligo di iscrizione — Periodi di riposo e altri tempi di lavoro — Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo — Nozione di «sede dell'azienda»]	13
2010/C 161/20	Causa C-374/09 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2009 da Constantin Hârsulescu avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 luglio 2009, causa T-234/09, Hârsulescu/Romania	14
2010/C 161/21	Causa C-109/10 P: Impugnazione proposta il 1° marzo 2010 dalla Solvay SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-57/01, Solvay/Commissione	14
2010/C 161/22	Causa C-110/10 P: Impugnazione proposta il 1° marzo 2010 dalla Solvay SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-58/01, Solvay/Commissione	16
2010/C 161/23	Causa C-124/10 P: Impugnazione proposta l'8 marzo 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-156/04, Électricité de France (EDF)/Commissione	16



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/24	Causa C-125/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 9 marzo 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt	17
2010/C 161/25	Causa C-134/10: Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione/Regno del Belgio	18
2010/C 161/26	Causa C-136/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Târgu-Mureș (Romania) il 15 marzo 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu	18
2010/C 161/27	Causa C-140/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 marzo 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin e 2. Jo Goossens	19
2010/C 161/28	Causa C-141/10: Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi	19
2010/C 161/29	Causa C-148/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie	20
2010/C 161/30	Causa C-150/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA	21
2010/C 161/31	Causa C-151/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Sezione Hasselt (Belgio) il 31 marzo 2010 — NV Dai Cugini/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	22
2010/C 161/32	Causa C-155/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 2 aprile 2010 — Williams e altri/British Airways plc	23
2010/C 161/33	Causa C-158/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	24
2010/C 161/34	Causa C-159/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen	24
2010/C 161/35	Causa C-160/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2010 — Peter Köhler/Land Hessen	26
2010/C 161/36	Causa C-162/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 7 aprile 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland and the Attorney General	28
2010/C 161/37	Causa C-163/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia (Italia) il 2 aprile 2010 — procedimento penale a carico di Aldo Patriciello	28



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/38	Causa C-164/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell'Interno	29
2010/C 161/39	Causa C-165/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell'Interno	29
2010/C 161/40	Causa C-166/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell'Interno	30
2010/C 161/41	Causa C-167/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell'Interno	30
2010/C 161/42	Causa C-168/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell'Interno	30
2010/C 161/43	Causa C-169/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell'Interno	31
2010/C 161/44	Causa C-170/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell'Interno	31
2010/C 161/45	Causa C-171/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell'Interno	32
2010/C 161/46	Causa C-172/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Emiliano Orru/Ministero dell'Interno	32
2010/C 161/47	Causa C-173/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell'Interno	32
2010/C 161/48	Causa C-174/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell'Interno	33
2010/C 161/49	Causa C-175/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell'Interno	33
2010/C 161/50	Causa C-176/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Danilo Spina/Ministero dell'Interno	34
2010/C 161/51	Causa C-178/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu-Mureş (Romania) il 17 marzo 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL	34



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/52	Causa C-179/10: Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica francese	35
2010/C 161/53	Causa C-188/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Aziz Melki	35
2010/C 161/54	Causa C-189/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Sélim Abdeli	36
2010/C 161/55	Causa C-191/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 aprile 2010 — Società Rastelli Davide & C./Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international	36
2010/C 161/56	Causa C-196/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld	37

Tribunale


2010/C 161/57	Cause riunite T-303 e T-337/06: Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»].....	38
2010/C 161/58	Causa T-392/06: Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Union Investment Privatfonds/UAMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco — Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO — Tardiva produzione di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]	38
2010/C 161/59	Causa T-388/07: Sentenza del Tribunale 6 maggio 2010 — Comune di Napoli/Commissione («FEDER — Riduzione di un contributo finanziario — Progetto pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche per la città di Napoli — Nozione di irregolarità — Spese ammissibili») ...	39
2010/C 161/60	Causa T-109/08: Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata di colore bianco) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario rappresentante una bottiglia smerigliata di colore bianco — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]	39



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/61	Causa T-110/08: Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario rappresentante una bottiglia smerigliata di colore nero matto — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]	40
2010/C 161/62	Causa T-586/08: Sentenza del Tribunale 29 aprile 2010 — Kerma SpA/UAMI (BIOPIETRA) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»].....	40
2010/C 161/63	Causa T-22/09: Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2010 — Katjes Fassin/UAMI (Raffigurazione di una testa di un panda) («Marchio comunitario — Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a provvedere»)	40
2010/C 161/64	Causa T-18/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio [«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Eccezione a vantaggio delle comunità inuit — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Fumus boni juris — Mancanza di urgenza»]	41
2010/C 161/65	Causa T-103/10 P(R): Ordinanza del Tribunale 27 aprile 2010 — Parlamento/U («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea pronunciata in un procedimento sommario — Mancanza di urgenza»)	41
2010/C 161/66	Causa T-429/09: Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 — Campailla/Commissione	42
2010/C 161/67	Causa T-510/09 P: Impugnazione proposta il 12 aprile 2010 da V avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione	42
2010/C 161/68	Causa T-15/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Noko Ngele/Commissione	43
2010/C 161/69	Causa T-154/10: Ricorso proposto il 2 aprile 2010 — Francia/Commissione	43
2010/C 161/70	Causa T-158/10: Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — The Dow Chemical Company/Consiglio dell'Unione europea	44
2010/C 161/71	Causa T-159/10: Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — Air France/UAMI (Rappresentazione di un parallelogramma)	45
2010/C 161/72	Causa T-162/10: Ricorso proposto il 13 aprile 2010 — Niki Luftfahrt GmbH/Commissione europea	45



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/73	Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)	46
2010/C 161/74	Causa T-164/10: Ricorso proposto il 13 aprile 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione	46
2010/C 161/75	Causa T-167/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione	47
2010/C 161/76	Causa T-168/10: Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Commissione/SEMEA	48
2010/C 161/77	Causa T-170/10: Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia ...	48
2010/C 161/78	Causa T-172/10: Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Colas/UAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)	49
2010/C 161/79	Causa T-175/10: Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Milux/UAMI (FERTILITYINVIVO)	50
2010/C 161/80	Causa T-176/10: Ricorso presentato il 15 aprile 2010 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)	50
2010/C 161/81	Causa T-177/10: Ricorso presentato il 19 aprile 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissione	51
2010/C 161/82	Causa T-178/10: Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Spagna/Commissione	52
2010/C 161/83	Causa T-179/10: Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Zitro IP/UAMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)	53
2010/C 161/84	Causa T-180/10: Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Nickel Institute/Commissione	53
2010/C 161/85	Causa T-182/10: Ricorso presentato il 19 aprile 2010 — AISCAT/Commissione	54
2010/C 161/86	Causa T-188/10: Ricorso proposto il 26 aprile 2010 — DTL Corporación, SL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)	55
2010/C 161/87	Causa T-190/10: Ricorso proposto il 22 aprile 2010 — Egan e Hackett/Parlamento	55
2010/C 161/88	Causa T-200/10: Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Avery Dennison/UAMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)	56



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 161/89	Causa T-109/04: Ordinanza del Tribunale 16 aprile 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Commissione	56
2010/C 161/90	Causa T-511/08: Ordinanza del Tribunale 13 aprile 2010 — Unity OSG FZE/Consiglio	56

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 161/91	Causa F-19/10: Ricorso proposto il 29 marzo 2010 — Marsili/Commissione	57
2010/C 161/92	Causa F-21/10: Ricorso presentato il 31 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione	57
2010/C 161/93	Causa F-23/10: Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Allen/Commissione	58
2010/C 161/94	Causa F-24/10: Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Kaskarelis/Commissione	58
2010/C 161/95	Causa F-25/10: Ricorso proposto il 28 aprile 2010 — AG (*)/Parlamento	58



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 161/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 148 del 5.6.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 134 del 22.5.2010

GU C 113 del 1.5.2010

GU C 100 del 17.4.2010

GU C 80 del 27.3.2010

GU C 63 del 13.3.2010

GU C 51 del 27.2.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2010 —
Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi**

(Causa C-92/07) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Regola di «standstill» e principio di non discriminazione — Obbligo di versamento di taluni diritti per l'ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno — Proporzionalità dei diritti da versare — Confronto con i diritti versati dai cittadini dell'Unione — Art. 9 dell'Accordo di associazione — Art. 41, n. 1, del protocollo addizionale — Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80)

(2010/C 161/02)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C. Wissels e M. de Grave, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, concluso a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685), 41 del protocollo addizionale, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio, 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), 10, n. 1, e 13, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione — Diritti di bollo discriminatori per quanto riguarda il permesso di soggiorno

Dispositivo

1) Avendo introdotto e mantenuto in vigore per il rilascio dei permessi di soggiorno un regime che prevede il versamento di diritti sproporzionati rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi, e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza:

— dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 a Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d'altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE,

— del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, e

— della decisione n. 1/80, adottata il 19 settembre 1980 dal Consiglio di associazione, istituito dall'Accordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, dal Consiglio dell'Unione europea nonché dalla Commissione delle Comunità europee e, dall'altro lato, da membri del governo turco,

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 9 di tale Accordo di associazione, dell'art. 41 di tale protocollo addizionale, nonché degli artt. 10, n. 1, e 13 della decisione n. 1/80.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 —
Commissione europea/Regno di Svezia**

(Causa C-246/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 CE e 300, n. 1, CE — Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti — Proposta unilaterale di uno Stato membro volta ad includere una sostanza nell'allegato A di tale Convenzione)

(2010/C 161/03)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Tufvesson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Kruse e A. Falk, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Pilgaard Zinglarsen e R. Holdgaard, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente e D. Anderson, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 e 300, n. 1, CE — Proposta unilaterale di iscrivere una sostanza, il solfato di perfluoro ottano, all'Allegato A alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Dispositivo

- 1) Il Regno di Svezia, avendo proposto unilateralmente di includere una sostanza, il perfluorottano sulfonato, nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 10 CE.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Regno di Svezia è condannato alle spese della Commissione europea.
- 4) Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 —
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-423/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Artt. 3 e 11 — Concessioni di lavori pubblici — Obblighi in materia di pubblicità — Portata degli obblighi — Bando di gara — Descrizione dell'oggetto della concessione e della localizzazione dei lavori — Lavori supplementari non espressamente previsti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri — Principio di parità di trattamento)

(2010/C 161/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, M. Konstantinidis, S. Pardo Quintillán e M. Canal Fontcuberta, abogada,)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 11, nn. 3, 6, 7 e 12, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Lavori che non sono stati oggetto di una concessione — Aggiudicazione successiva al momento dell'aggiudicazione della concessione

Dispositivo

- 1) Per effetto dell'aggiudicazione alla Ibérica de Autopistas SA, il 5 novembre 1999, della:
 - costruzione di una terza corsia in ciascun senso di marcia sulla parte del tratto a pedaggio dell'autostrada A 6 situata tra la città di Villalba e il raccordo Valle de los Caídos,
 - costruzione di una terza corsia reversibile sulla parte del tratto a pedaggio dell'autostrada A 6 situata tra il raccordo Valle de los Caídos e la città di San Rafael, compresa la costruzione di un nuovo tunnel, e
 - costruzione di una quarta corsia in ciascun senso di marcia sul tratto a pedaggio libero dell'autostrada A 6 tra le città di Madrid e di Villalba,

senza che tali opere siano state menzionate nell'oggetto del contratto di concessione di lavori pubblici, quale descritto nel bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel capitolato d'onori, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, nonché 11, nn. 3 e 6, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, letti in combinato disposto con l'allegato V di quest'ultima.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 297 dell'8.12.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-160/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — Artt. 43 CE e 49 CE — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE — Servizi pubblici di soccorso — Trasporto medico d'urgenza e trasporto sanitario qualificato — Obbligo di trasparenza — Art. 45 CE — Attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 86, n. 2, CE — Servizi di interesse economico generale)

(2010/C 161/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Prassi delle autorità locali consistente nell'attribuire direttamente, senza procedure aperte di aggiudicazione degli appalti pubblici e in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione, contratti e concessioni per la prestazione di servizi di trasporto d'urgenza

Dispositivo

- 1) La Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato alcun avviso relativo ai risultati delle procedure di affidamento degli appalti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l'art. 16 di tale direttiva, oppure, dal 1° febbraio 2006, in forza dell'art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l'art. 35, n. 4, di tale direttiva, nell'ambito dell'attribuzione di appalti di servizi pubblici di trasporto medico d'urgenza e di trasporto sanitario qualificato secondo il modello appaltizio nei Länder della Sassonia-Anhalt, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Bassa Sassonia e della Sassonia.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.

- 3) La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Causa C-230/08) (¹)

(Codice doganale comunitario — Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) — Nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» — Regolamento di applicazione del codice doganale — Art. 867 bis — Direttiva 92/12/CEE — Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 — Sesta direttiva IVA — Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 — Introduzione irregolare di merci — Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR — Sequestro e distruzione — Determinazione dello Stato membro in cui sorge l'obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l'IVA — Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie)

(2010/C 161/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Dansk Transport og Logistik

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione degli artt. 215 e 233 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dell'art. 454 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), degli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché degli artt. 7 e 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Estinzione delle obbligazioni doganali e fiscali dovuta alla confisca e alla distruzione da parte delle autorità di uno Stato membro al momento dell'importazione irregolare di merci nel territorio doganale della Comunità

Dispositivo

- 1) Le situazioni nelle quali le merci trattenute all'atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 1999, n. 955, con la conseguenza che l'obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione.
- 2) Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all'atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell'accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate

dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all'interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell'art. 867 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1999, n. 1662, con la conseguenza che il fatto generatore dell'accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.

- 3) Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/85/CE, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all'atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell'imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell'art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all'interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell'imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.
- 4) Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l'obbligazione doganale e l'imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva

92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest'ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Causa C-265/08) (¹)

(Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 — Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas)

(2010/C 161/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa

Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 3, n. 2, e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Normativa nazionale che prevede la fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti domestici

Dispositivo

Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme co-

muni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento», come quelli di cui trattasi nelle cause principali, successivamente al 1° luglio 2007, purché tale intervento:

- persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l'obiettivo di liberalizzazione e l'obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;
- non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e
- sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

(¹) GU C 236 del 13.9.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: M e altre/Her Majesty's Treasury

(Causa C-340/08) (¹)

[Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Art. 2, n. 2 — Divieto di mettere capitali a disposizione delle persone elencate nell'allegato I di tale regolamento — Portata — Prestazioni previdenziali o assistenziali concesse alla moglie di una persona elencata nel citato allegato I]

(2010/C 161/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: M e altre

Convenuto: Her Majesty's Treasury

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9) — Portata del divieto di mettere a disposizione delle persone elencate nell'allegato I risorse economiche — Prestazioni sociali o previdenziali concesse dallo Stato al coniuge di una di tali persone

Dispositivo

L'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica alle prestazioni previdenziali o assistenziali versate dallo Stato alla moglie di una persona designata dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed elencata nell'allegato I del citato regolamento, come modificato, per la sola ragione che tale moglie convive con detta persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all'acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch'essa beneficerà.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 aprile 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-346/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Inquinamento ed effetti nocivi — Impianti di combustione — Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti — Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth (Regno Unito)]

(2010/C 161/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth, agente, e D. Wyatt, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione, per quanto attiene alla centrale elettrica situata a Lynemouth, Northumberland, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1) — Omissione di una riduzione significativa delle emissioni della detta centrale entro il termine previsto all'art. 4, n. 3, della direttiva

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo assicurato l'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica gestita dalla Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd a Lynemouth, nel nord-est dell'Inghilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-446/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 2002/46/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli integratori alimentari — Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione degli integratori alimentari — Quantità massime — Armonizzazione al livello dell'Unione — Insussistenza — Competenza degli Stati membri — Modalità da rispettare e criteri da prendere in considerazione per la fissazione di tali quantitativi — Normativa nazionale che fissa tali quantitativi — Fissazione di un quantitativo nullo)

(2010/C 161/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Convenuti: Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Con l'intervento di: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Francia) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51) e, in particolare, dei suoi artt. 5 (n. 4) e 11 (n. 2) — Competenza degli Stati membri a definire i quantitativi massimi di vitamine e di minerali autorizzati negli integratori alimentari in mancanza di una normativa comunitaria in materia — Criteri da prendere in considerazione per la fissazione dei livelli quantitativi massimi

— Divieto assoluto del fluoro imposto dalle autorità di uno Stato membro, al di fuori dei criteri di cui all'art. 12 della precitata direttiva — Restrizione quantitativa degli scambi in contrasto con gli artt. 28 e 30 CE

Dispositivo

- 1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le disposizioni del Trattato CE, gli Stati membri restano competenti ad adottare una disciplina relativa ai quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari nei limiti in cui la Commissione non abbia stabilito tali quantitativi in conformità all'art. 5, n. 4, di detta direttiva.
- 2) Oltre all'obbligo di osservare gli artt. 28 CE e 30 CE, gli Stati membri sono tenuti anche ad ottemperare agli elementi che figurano all'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 2002/46, incluso il requisito di una valutazione dei rischi fondata su dati scientifici generalmente riconosciuti, all'atto di fissare i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari, in attesa che la Commissione stabilisca tali quantitativi ai sensi del n. 4 di detto art. 5.
- 3) La direttiva 2002/46 deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui all'atto della fissazione del quantitativo massimo di un minerale utilizzabile nella fabbricazione degli integratori alimentari sia impossibile calcolare con precisione gli apporti di detto minerale provenienti da altre fonti alimentari, e nei limiti in cui la Commissione europea non abbia stabilito i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari in conformità all'art. 5, n. 4, di detta direttiva, uno Stato membro, se esiste il rischio probabile che tali apporti raggiungano i limiti massimi tollerabili stabiliti per il minerale di cui trattasi e fatta salva l'osservanza degli artt. 28 CE e 30 CE, può fissare tale quantitativo massimo ad un valore nullo senza fare ricorso alla procedura prevista all'art. 12 della stessa direttiva.
- 4) L'art. 5 della direttiva 2002/46 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un'etichettatura adeguata possa dissuadere il gruppo di consumatori cui è rivolta dall'avvalersi di un nutriente benefico per esso a basso dosaggio non costituisce un elemento pertinente a fissare i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari. La considerazione della differenza dei livelli di sensibilità di diversi gruppi di consumatori può permettere ad uno Stato membro di applicare alla totalità della popolazione siffatto quantitativo massimo adatto ad un gruppo di consumatori specifico, come quello dei bambini, soltanto se tale misura è circoscritta a quanto necessario per garantire la tutela della salute delle persone che appartengono a tale gruppo e se siffatta misura è proporzionata all'obiettivo da essa perseguito, ove quest'ultimo non può essere raggiunto con misure meno restrittive degli scambi interni all'Unione europea, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

5) La direttiva 2002/46 deve essere interpretata nel senso che osta alla fissazione di quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili per la fabbricazione degli integratori alimentari allorché, in assenza di un pericolo probabile per la salute delle persone, non sono stati stabiliti limiti massimi tollerabili per tali vitamine e tali minerali, a meno che siffatta misura non sia giustificata in forza del principio di precauzione, qualora tale valutazione scientifica dei rischi riveli che l'incertezza persiste con riferimento all'esistenza o alla portata di rischi reali per la salute. Dopo che sono stati stabiliti tali limiti massimi, la possibilità di stabilire siffatti quantitativi massimi ad un livello sensibilmente inferiore a quello di detti limiti non può essere esclusa qualora la fissazione di tali quantitativi massimi possa essere giustificata con la considerazione degli elementi che compaiono all'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 2002/46 ed essa sia conforme al principio di proporzionalità. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio e deve essere effettuata caso per caso.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat
der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol**

(Causa C-486/08) (¹)

**(Politica sociale — Accordi quadro sul lavoro a tempo parziale
e sul lavoro a tempo determinato — Disposizioni svantaggiose
previste dalla normativa nazionale per gli agenti contrattuali
che lavorano a tempo parziale, occasionalmente o con con-
tratto a tempo determinato — Principio della parità di trat-
tamento)**

(2010/C 161/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Convenuto: Land Tirol

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Landesgericht Innsbruck — Interpretazione della clausola 4, punti 1 e 2, dell'allegato della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, rela-

tiva all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, del 20 gennaio 1998, pag. 9), della clausola 4 dell'allegato della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), nonché dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Normativa nazionale relativa agli agenti contrattuali, che esclude dal suo ambito di applicazione determinate categorie di lavoratori dipendenti a tempo parziale, occupati occasionalmente o con contratto a tempo determinato — Disposizioni svantaggiose previste, con riguardo al diritto alle ferie, per gli agenti che passano da un regime di lavoro a tempo pieno a un regime di lavoro a tempo parziale e per gli agenti che godono di un congedo parentale di due anni — Principio di parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, nonché tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato

Dispositivo

1) Il pertinente diritto dell'Unione, e segnatamente la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/23/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l'art. 55, n. 5, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz) 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1° febbraio 2009, a norma della quale, in caso di modificazione del volume delle ore di lavoro effettuate da un lavoratore, le ferie non utilizzate sono adattate con la conseguenza che al lavoratore, il quale passa da un'attività lavorativa a tempo pieno ad un'attività lavorativa a tempo parziale, è ridotto il diritto alle ferie annuali retribuite da esso maturato, senza avere avuto la possibilità di esercitarlo, durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno, ovvero può fruire delle ferie in questione solo con un'indennità compensativa di importo inferiore.

2) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l'art. 1, n. 2, lett. m), della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 11° febbraio 2009, che esclude dall'ambito di applicazione di tale legge i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi o occupati solo occasionalmente.

- 3) La clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l'art. 60, ultima frase, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1° febbraio 2009, a norma della quale i lavoratori che si avvalgono del loro diritto al congedo parentale di due anni perdono, al termine di tale congedo, i diritti alle ferie annuali retribuite maturati nell'anno precedente la nascita del loro figlio.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

(Causa C-510/08) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta sulle donazioni — Terreno su cui è edificato un immobile — Diritto ad una deduzione dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti)

(2010/C 161/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Vera Mattner

Convenuto: Finanzamt Velbert

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione degli artt. 39 e 43 CE, nonché dell'art. 56, in combinato disposto con l'art. 58 CE — Normativa nazionale in materia di imposta sulle donazioni di immobili che fissa a 1 100 euro la quota non imponibile del valore dell'immobile in caso di residenza del donante e del donatario in un altro Stato membro, mentre tale quota non imponibile ammonta a 205 000 euro in caso di residenza del donante o del donatario nel territorio nazionale

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 56 CE e 58 CE deve interpretarsi nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, la quale prevede, ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni, che la deduzione dalla base imponibile in caso di donazione di un immobile situato nel territorio di tale Stato è inferiore quando il donatore ed il donatario risiedevano, alla data in cui è avvenuta la donazione, in un altro Stato membro, alla deduzione che sarebbe stata applicata se almeno uno di essi fosse stato residente, alla stessa data, nel primo Stato membro.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

(Cause riunite C-536/08 e C-539/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 3 — Art. 28 ter, parte A, n. 2 — Diritto alla detrazione — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Luogo degli acquisti intracomunitari di beni)

(2010/C 161/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuti: X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden (Den Haag) — Interpretazione degli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, n. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Regime transitorio di impugnazione degli scambi tra Stati membri — Luogo di acquisizione intracomunitaria dei beni

Dispositivo

Gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che rientra nella situazione di cui al primo comma di quest'ultima disposizione non ha il diritto di detrarre immediatamente l'imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su un acquisto intracomunitario.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) — The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Causa C-62/09) (¹)

(Direttiva 2001/83/CE — Art. 94 — Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti — Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario — Medici — Libertà di prescrizione)

(2010/C 161/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry

Convenuta: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

con l'intervento di: NHS Confederation (Employers) Company Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative

Court) — Interpretazione dell'art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Creazione, da parte di un ente pubblico facente parte del servizio nazionale di pubblica sanità, di un programma di incentivi finanziari a favore degli studi medici che prescrivono ai pazienti un determinato medicinale

Dispositivo

L'art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a regimi di incentivi finanziari, come quello di cui trattasi nella causa principale, istituiti dalle autorità nazionali responsabili della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire, ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-82/09) (¹)

[Regolamento (CE) n. 2152/2003 — Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell'Unione — Definizioni — Nozioni di «foreste» e di «altre superfici boschive» — Ambito di applicazione]

(2010/C 161/15)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Dimos Agios Nikolaos — Kriti

Convenuto: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324, pag. 1) — Nozioni di «foresta» e di «altre superfici boschive» — Definizioni divergenti nel regolamento

Dispositivo

Le disposizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), che definiscono, ai fini di tale regolamento, le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive», devono essere interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali contenenti definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a sistemi che non sono disciplinati dal regolamento in parola.

(¹) GU C 102 del 1.5.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Firenze) — Camar Srl/Presidente del
Consiglio dei Ministri**

(Causa C-102/09) (¹)

(Accordi internazionali — Convenzione di Yaoundé — Quarta
Convenzione ACP-CEE di Lomé — Clausola di «standstill» —
Tributo interno — Banane)

(2010/C 161/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti

Ricorrente: Camar Srl

Convenuto: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Firenze — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Compatibilità con l'art. 14 della prima convenzione di Yaoundé e con il regime delle importazioni di cui alla Convenzione ACP-CEE di

Lomé di una legge nazionale che impone un'imposta di consumo sulle banane originarie della Somalia

Dispositivo

- 1) L'art. 14 della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, non ostava ad un tributo relativo alle banane originarie della Somalia come quello istituito dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986.
- 2) Il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare gli effetti concreti degli aumenti di un tributo sulle importazioni di banane originarie della Somalia, come quello istituito dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, rispetto alla situazione precedente al 1° aprile 1976 per valutare la compatibilità di tali aumenti con la clausola di «standstill» che compare all'art. 1 del protocollo n. 5, relativo alle banane, allegato alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989. Non sono tuttavia contrari a detta clausola aumenti di un tributo siffatto che si limitino ad adeguarlo all'inflazione.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston
Aktploïas e a./Ypourgos Emporikis Naftilias, Ypourgos
Aigaiou**

(Causa C-122/09) (¹)

[Trasporto marittimo — Cabotaggio marittimo — Regola-
mento (CEE) n. 3577/92 — Esenzione temporanea dall'appli-
cazione di tale regolamento — Obbligo degli Stati membri di
non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione,
disposizioni che possano compromettere seriamente l'applica-
zione di tale regolamento]

(2010/C 161/17)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Enosi Efopliston Aktploïas e a.

Convenuti: Ypourgos Emporikis Naftilias, Ypourgos Aigaiou

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2, 4, e 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Esenzione temporanea dall'applicazione del regolamento — Obbligo degli Stati membri di non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione, disposizioni tali da compromettere l'applicazione piena e completa del regolamento — Diritto dei singoli di far valere le disposizioni del regolamento al fine di contestare la validità delle disposizioni nazionali aventi tale effetto

Dispositivo

Supponendo che il legislatore greco fosse obbligato, durante il periodo dell'esenzione dall'applicazione in Grecia del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), ad astenersi dall'adottare disposizioni idonee a compromettere gravemente l'applicazione piena ed effettiva del suddetto regolamento a partire dal 1° gennaio 2004, data in cui tale periodo di esenzione è finito, siffatta applicazione piena ed effettiva non è gravemente compromessa dalla mera circostanza dell'adozione, da parte del legislatore greco nel 2001, di disposizioni contrarie al regolamento in parola, dotate di carattere esauritivo e permanente, in assenza della previsione che esse debbano cessare di essere applicate a partire dal 1° gennaio 2004.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

(Causa C-123/09) (¹)

(Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata dei guanti da equitazione — Voce 3926 — Voce 6116)

(2010/C 161/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

Convenuta: Hauptzollamt München

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1) — Prodotto tessile reso ruvido da un lato al solo scopo di rafforzare l'aderenza di uno strato di materiale sintetico — Classificazione nella sottovoce 3926 20 00 della nomenclature combinata

Dispositivo

La nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che guanti da equitazione, come quelli in esame nella causa principale, costituiti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l'utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Causa C-124/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 — Trasporti su strada — Obbligo di iscrizione — Periodi di riposo e altri tempi di lavoro — Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo — Nozione di «sede dell'azienda»]

(2010/C 161/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Smit Reizen BV

Convenuto: Minister van Verkeer en Waterstaat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1) e dell'art. 15 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) — Interruzioni di guida, periodi di riposo giornaliero e tempi di lavoro — Nozione — Obbligo di registrazione — Tempo impiegato per recarsi nel luogo di presa in consegna del veicolo diverso dalla sede aziendale dell'impresa — Sede dell'azienda — Nozione — Trasporto del conducente effettuato da un terzo

Dispositivo

- 1) *La nozione di «sede dell'azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza 18 gennaio 2001, causa C-297/99, Skills Motor Coaches e a., dev'essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l'infrastruttura dell'impresa di trasporto a partire dalla quale egli effettua di regola il suo servizio e alla quale ritorna al termine dello stesso, nell'ambito del normale esercizio delle sue funzioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.*
- 2) *Il fatto che il conducente interessato guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia trasportare da qualcun altro, non ha alcun rilievo per la qualificazione del periodo di trasferimento ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell'art. 1, punto 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.*

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Impugnazione proposta il 23 settembre 2009 da Constantin Hârsulescu avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 luglio 2009, causa T-234/09, Hârsulescu/Romania

(Causa C-374/09 P)

(2010/C 161/20)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Constantin Hârsulescu (rappresentante: C. Stanciu)

Altra parte nel procedimento: Romania

Con ordinanza 4 marzo 2010 la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Impugnazione proposta il 1° marzo 2010 dalla Solvay SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-57/01, Solvay/Commissione

(Causa C-109/10 P)

(2010/C 161/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: avv.ti P.-A. Foriers, R. Jafferli, F. Louis e A. Vallery)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza pronunciata il 17 dicembre 2009;
- conseguentemente, riesaminare il ricorso nei punti annullati e annullare la decisione della Commissione del 13 dicembre 2000, totalmente o in parte, secondo la portata dei motivi;
- annullare l'ammenda di EUR 19 milioni ovvero, in subordine, ridurla notevolmente a titolo di risarcimento del grave pregiudizio subito dalla ricorrente per la straordinaria durata del procedimento;
- condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce nove motivi a sostegno dell'impugnazione.

Con il primo motivo, che si articola in cinque capi, la ricorrente denuncia una violazione del diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole, in quanto la decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE (¹), sarebbe stata adottata dopo più di un decennio dall'inizio degli accertamenti o, quantomeno, dall'avvio del procedimento a mezzo notifica degli addebiti da parte della Commissione alla ricorrente. In particolare, la Solvay

accusa il Tribunale di non aver valutato globalmente il termine considerando tanto la fase amministrativa quanto la fase giurisdizionale del procedimento (primo capo); di non aver tenuto conto della durata del procedimento in primo grado (secondo capo); di aver subordinato la sanzione per superamento del termine ragionevole alla dimostrazione di una lesione concreta dei diritti della difesa, mentre i due principi sarebbero distinti e separati (terzo capo); di aver ritenuto inesistente nella fattispecie una tale lesione (quarto capo) e di aver travisato i fatti della causa considerando che la ricorrente avesse rinunciato a chiedere, in subordine, una riduzione dell'ammenda per irragionevolezza dei termini (quinto capo), quando invece essa avrebbe esplicitamente richiesto l'annullamento o, almeno, la riduzione dell'ammenda a tal titolo.

Con il secondo motivo, che consta di tre capi, la Solvay invoca una violazione degli artt. 14 e 20 del regolamento del Consiglio n. 17/62 ⁽²⁾, in quanto il Tribunale avrebbe approvato l'uso da parte della Commissione, nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 102 TFUE, di documenti acquisiti nel corso di accertamenti relativi ad un'eventuale partecipazione ad intese e/o pratiche concordate a titolo dell'art. 101 TFUE (primo capo). La ricorrente contesta al Tribunale di aver altresì accettato che la Commissione utilizzasse contro di essa documenti raccolti casualmente, ossia documenti che la Commissione, non sospettando nulla, non avrebbe potuto disporre di ricercare (secondo capo). Infine, il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa ammettendo una somiglianza materiale tra i fatti che la decisione di accertamento aveva lo scopo di appurare e quelli posti a fondamento della condanna della ricorrente (terzo capo).

Con il terzo motivo, composto da sei capi, la ricorrente fa valere una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, il quale le avrebbe imposto di dimostrare che i documenti del fascicolo perduti dalla Commissione avrebbero potuto essere utili alla sua difesa (primo capo). In realtà, mancando qualsiasi esame provvisorio del fascicolo, non sarebbe escluso d'ufficio che detti documenti abbiano potuto influire sulla decisione adottata dalla Commissione (secondo e terzo capo). La ricorrente lamenta, infine, che il Tribunale abbia ritenuto che essa non avesse dimostrato che i documenti perduti avrebbero potuto essere utili alla sua difesa quanto all'esistenza di una posizione dominante (quarto capo), agli sconti praticati al gruppo Saint-Gobain (quinto capo) e alla definizione del mercato geografico rilevante (sesto capo).

Con il quarto capo la Solvay allega una violazione dei diritti della difesa, delle regole in materia di onere della prova e della presunzione di innocenza perché il Tribunale avrebbe deciso che i documenti scomparsi dal fascicolo non sarebbero stati utili alla sua difesa, laddove è sufficiente che tali documenti avessero potuto consentirle, più che la formulazione di motivi nuovi, la dimostrazione di motivi già formulati (primo capo) e che avessero avuto una benché minima possibilità di influire sul contenuto della decisione impugnata (secondo capo).

Con il quinto capo la ricorrente deplora la violazione del diritto di essere sentita dopo l'annullamento, da parte del Tribunale, di una prima decisione che le infliggeva un'ammenda e prima dell'adozione, da parte della Commissione, della decisione impugnata. In effetti, la sentenza impugnata non risponderebbe al ricorso di annullamento e non riconoscerebbe l'obbligo in capo alla Commissione di sentire l'impresa interessata allorché il Tribunale abbia constatato con una precedente sentenza un'irregolarità di procedura che ha inficiato le misure preparatorie.

Con il sesto motivo la società ricorrente accusa il Tribunale di aver violato l'art. 102 TFUE e mancato all'obbligo di motivazione convalidando una definizione alternativa del mercato geografico rilevante, come mercato comunitario o come mercati nazionali.

Con il settimo motivo la Solvay critica, alla luce dell'obbligo di motivazione e dell'art. 102 TFUE, la valutazione della posizione dominante operata dal Tribunale nella sentenza impugnata, che il mercato rilevante abbia dimensioni comunitarie (primo capo) oppure dimensioni nazionali (secondo capo). Peraltro il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle circostanze eccezionali comprovanti l'assenza di posizione dominante (terzo capo).

Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce una violazione dell'art. 102 TFUE e un difetto assoluto di motivazione giacché il Tribunale avrebbe considerato lo sconto dell'1,5 % accordato al gruppo Saint-Gobain come uno sconto di fedeltà che influiva sulle condizioni di concorrenza.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia un difetto assoluto di motivazione e una violazione dell'art. 102 TFUE in quanto il Tribunale constatarebbe una pratica discriminatoria nel sistema di sconti concessi ai partner commerciali, senza aver minimamente verificato se tale sistema abbia davvero alterato gli equilibri di concorrenza tra i clienti del fornitore dominante (primo capo). Per finire, la Solvay contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della modesta incidenza del prezzo del carbonato di sodio sui costi complessivi dei suoi clienti (secondo capo).

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 82 [CE] (COMP/33.133 — C: Carbonato di sodio — Solvay) (GU 2003 L 10, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 13, pag. 204).

**Impugnazione proposta il 1° marzo 2010 dalla Solvay SA
avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17
dicembre 2009, causa T-58/01, Solvay/Commissione**

(Causa C-110/10 P)

(2010/C 161/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: avv.ti P.-A. Foriers, R. Jafferli, F. Louis e A. Vallery)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Riunire il presente procedimento al procedimento di impugnazione introdotto dalla medesima ricorrente contro la sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T-57/01;
- annullare la sentenza pronunciata il 17 dicembre 2009;
- conseguentemente, riesaminare il ricorso nei punti annullati e annullare in toto la decisione della Commissione del 13 dicembre 2000;
- annullare l'ammenda di EUR 2,25 milioni ovvero, in subordine, ridurla notevolmente a titolo di risarcimento del grave pregiudizio subito dalla ricorrente per la straordinaria durata del procedimento;
- condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il primo motivo, che si articola in cinque capi, la ricorrente denuncia una violazione del diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole. In particolare, la Solvay accusa il Tribunale di non aver valutato globalmente il termine considerando tanto la fase amministrativa quanto la fase giurisdizionale del procedimento (primo capo); di non aver tenuto conto della durata del procedimento in primo grado (secondo capo); di aver subordinato la sanzione per superamento del termine ragionevole alla dimostrazione di una lesione concreta dei diritti della difesa, mentre i due principi sarebbero distinti e separati (terzo capo); di aver ritenuto inesistente nella fattispecie una tale lesione (quarto capo) e di aver travisato i fatti della causa considerando che la ricorrente avesse rinunciato a chiedere, in subordine, una riduzione dell'ammenda per irragionevolezza dei termini (quinto capo), quando invece essa avrebbe esplicitamente richiesto l'annullamento o almeno la riduzione dell'ammenda a tal titolo.

Con il secondo motivo, anch'esso suddiviso in cinque capi, la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, il quale le avrebbe imposto di dimostrare che i documenti del fascicolo perduti dalla Commissione avrebbero potuto essere utili alla sua difesa (primo capo). In realtà, mancando qualsiasi esame provvisorio del fascicolo, non sarebbe escluso d'ufficio che detti documenti abbiano potuto influire sulla decisione adottata dalla Commissione (secondo e terzo capo). La ricorrente lamenta altresì che il Tribunale abbia concluso, nella sentenza impugnata, che essa non aveva dimostrato che i documenti perduti avrebbero potuto essere utili alla sua difesa perché non aveva mai addotto dinanzi al Tribunale argomenti per contestare l'esistenza dell'accordo, per quanto ciò fosse possibile anche senza un accesso completo al fascicolo. In realtà, da un lato, la ricorrente avrebbe formulato argomenti in tal senso dinanzi alla Commissione e, dall'altro, nessuno può determinare il contenuto dei documenti perduti (quarto capo). La ricorrente censura, infine, al Tribunale di aver negato ogni importanza ai documenti perduti argomentando di aver già respinto il motivo di merito formulato dalla ricorrente quanto all'assenza di effetti sul commercio tra gli Stati membri. In realtà, il Tribunale non era a conoscenza del contenuto di tali documenti, sicché non si può escludere che essi avrebbero consentito alla ricorrente di proporre ulteriori argomenti, e finanche motivi completamente nuovi, vuoi di merito vuoi attinenti all'importo dell'ammenda o alla regolarità del procedimento (quinto capo).

Con il terzo ed ultimo capo la ricorrente deplora la violazione del diritto di essere sentita dopo l'annullamento, da parte del Tribunale, di una prima decisione che le infliggeva un'ammenda e prima dell'adozione, da parte della Commissione, della decisione contestata. In effetti, la sentenza impugnata non risponderebbe al ricorso di annullamento e non riconoscerebbe l'obbligo in capo alla Commissione di sentire l'impresa interessata allorché il Tribunale abbia constatato con una precedente sentenza un'irregolarità di procedura che ha inficiato le misure preparatorie.

**Impugnazione proposta l'8 marzo 2010 dalla Commissione
europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
15 dicembre 2009, causa T-156/04, Électricité de France
(EDF)/Commissione**

(Causa C-124/10 P)

(2010/C 161/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF), Repubblica francese, Iberdrola SA

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Terza Sezione) 15 dicembre 2009, notificata alla Commissione il 16 dicembre 2009, nella causa T-156/04, EDF/Commissione, in quanto ha
 - annullato gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003 (C 2003/4637) relativa a aiuto a favore dell'EDF e del settore delle industrie dell'elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003);
 - condannato la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle della Électricité de France (EDF);
- rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la Commissione europea deduce due motivi.

Con il primo motivo sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti all'origine della controversia. Contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Repubblica francese non avrebbe infatti proceduto alla conversione in capitale di un credito fiscale, ma avrebbe semplicemente concesso alla EDF un aiuto sotto forma di esonero dall'imposta sulla società. La ricapitalizzazione della EDF di per sé non sarebbe stata considerata dalla decisione annullata come aiuto di Stato; come tale sarebbe stata qualificata dalla Commissione solo la sua incidenza fiscale.

Con il secondo motivo, che si suddivide in quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto, considerando le azioni del governo francese nel caso di specie come comportamento di un investitore privato avveduto, in economia di mercato.

In primo luogo la ricorrente confuta l'affermazione del Tribunale secondo cui la distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato quale pubblica autorità dipenderebbe essenzialmente dall'obiettivo perseguito dallo Stato — nella specie la ricapitalizzazione della EDF — e non da elementi obiettivi e verificabili. Da un lato, infatti, la Corte avrebbe ripetutamente ricordato che l'art. 87, n. 1, CE, non fa distinzioni a seconda delle cause e degli obiettivi degli interventi statali. Dall'altro lato un criterio che riposa sull'intenzione dello Stato sarebbe particolarmente inappropriato per valutare l'esistenza di un aiuto di Stato in quanto un siffatto criterio è per sua natura soggettivo e soggetto a interpretazioni.

In secondo luogo la Commissione rimprovera al Tribunale di non aver basato la sua analisi sullo studio comparativo, da un lato, del comportamento che in analoghe circostanze avrebbe tenuto un operatore privato avveduto, privo di privilegi, e, dall'altro lato, del comportamento tenuto nella specie dallo Stato francese, dotato della prerogativa di pubblica autorità.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato il principio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, consentendo così un trattamento fiscale più favorevole dello Stato, anche in società di cui lo Stato non è azionista unico.

Infine, secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe violato le regole che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, riguardo l'applicabilità del principio dell'investitore privato avveduto in economia di mercato, e, allo stesso tempo, avrebbe tenuto conto di elementi successivi alla data di adozione della decisione annullata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 9 marzo 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-125/10)

(2010/C 161/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Merck & Co Inc

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se un certificato protettivo complementare per i medicinali⁽¹⁾ possa essere rilasciato qualora il periodo di tempo intercorso tra il deposito della domanda di registrazione del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità sia inferiore a cinque anni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata); GU L 152, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione/Regno del Belgio**(Causa C-134/10)**

(2010/C 161/25)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e C. Vrignon, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che il Regno del Belgio, non avendo correttamente recepito l'art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») ⁽¹⁾, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, in forza delle disposizioni di detta direttiva e dell'art. 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea solleva tre censure a sostegno del suo ricorso, denunciando l'assenza di proporzionalità nella normativa nazionale impugnata, con riferimento, in particolare, alla procedura e ai criteri che conducono alla designazione dei canali della radio e della televisione che beneficiano del regime di diffusione detto «must carry».

In primo luogo, essa contesta alla convenuta di non aver accertato in modo chiaro e prevedibile quali siano gli obiettivi di interesse generale che permettono la concessione di tale regime. Gli enti di radiodiffusione non sarebbero pertanto in grado di conoscere anticipatamente la natura e la portata delle condizioni da soddisfare e degli obblighi di servizio pubblico cui sono tenuti.

In secondo luogo, la Commissione denuncia sia la mancanza di trasparenza relativa allo svolgimento del procedimento di autorizzazione, sia il più forte potere discrezionale delle autorità, dato che la normativa nazionale sembra imporre agli enti di cui trattasi la diffusione di tutti i canali che essi trasmettono e non dei soli canali che perseguono gli obiettivi di interesse generale che si intende raggiungere, nonché la portata discriminatoria del requisito dello stabilimento di tali enti sul territorio nazionale.

In terzo luogo, la ricorrente denuncia, infine, il mancato rispetto dell'ambito di applicazione dell'art. 31 della direttiva «servizio universale», per quanto riguarda la subordinazione della diffusione all'esistenza di un numero significativo di utenti finali delle reti di comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Târgu-Mureș (Romania) il 15 marzo 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu**(Causa C-136/10)**

(2010/C 161/26)

*Lingua processuale: il romeno***Giudice del rinvio**

Curte de Apel Târgu-Mureș

Parti*Ricorrente:* Daniel Ionel Obreja

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa ritenere che con l'istituzione di una tassa sull'inquinamento, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 15 dicembre 2008, la legislazione rilevante di diritto interno adottata dalla Romania (decreto di urgenza n. 50/2008) soddisfi in primo luogo i principi dell'unione doganale e di divieto di doppia imposizione, sanciti dagli artt. 23, 25 e 90 TCE, ovvero se queste disposizioni del Trattato consentano l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per la finalità prevista dal legislatore romeno nel preambolo del decreto di urgenza n. 50/2008, finalità prevista anche dall'art. 174 TCE e seguenti: garantire la protezione dell'ambiente grazie alla realizzazione di programmi e progetti per il miglioramento della qualità dell'aria e per il rientro nei valori limite previsti dalla normativa comunitaria in materia. In altre parole, in particolare, se con l'istituzione di una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro dell'Unione europea per la prima immatricolazione di autovetture, nuove o di seconda mano, importate da un altro Stato membro nel primo Stato membro, sia possibile ritenere che le disposizioni dell'art. 174 TCE e seguenti giustificano la disapplicazione degli artt. 23, 25 e 90 del medesimo Trattato.

- 2) Se si possa ritenere che, qualora tale autoveicolo sia stato soggetto ad una tassa analoga, ovvero alla tassa sull'inquinamento (con lo stesso contenuto concettuale e allo stesso scopo, ovvero per il rispetto dell'ambiente conformemente ai principi e agli obiettivi di cui all'art. 174 TCE e seguenti), in uno Stato membro, in occasione della prima immatricolazione in un altro Stato membro sia possibile istituire tale tassa sull'inquinamento con gli stessi obiettivi previsti dall'art. 174 TCE e seguenti del Trattato, anche se in precedenza era già stato soggetto a una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro.
- 3) Infine, qualora invece tale autoveicolo non sia stato soggetto in un altro Stato membro a una tassa sull'inquinamento (perché non esisteva questa tassa o per altri motivi), ma con l'immatricolazione successiva in un altro Stato membro, ad esempio in Romania dove si paga tale tassa, all'atto della prima immatricolazione sia soggetto alla tassa sull'inquinamento in tale Stato, se si possa ritenere, in siffatta ipotesi, che sono violati i principi dell'unione doganale e di una protezione interna indiretta prevista dagli artt. 23, 25 e 90.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 marzo 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin e 2. Jo Goossens

(Causa C-140/10)

(2010/C 161/27)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Greenstar-Kanzi Europe NV

Convenuti: Jean Hustin

Jo Goossens

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994 ⁽¹⁾, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873 ⁽²⁾, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1 e 3, 16, 27 e 104 del citato regolamento n. 2100/94, debba essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può avviare un'azione civile per violazione nei confronti di chiunque effettui atti riguardanti il materiale a quest'ultimo venduto o ceduto da un

licenziatario, allorché non siano state rispettate le limitazioni convenute nel contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per il caso di vendita di detto materiale.

- 2) In caso di risposta affermativa, se ai fini della valutazione della violazione sia rilevante che colui che effettua i menzionati atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza di cui sopra.

⁽¹⁾ GU L 227, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162, pag. 38.

Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-141/10)

(2010/C 161/28)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa secondo cui determinate prestazioni previdenziali non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e degli artt. 45-48 TFUE;

— Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Di recente il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto chiarimenti alla Commissione riguardo a cittadini portoghesi che prestano la loro attività lavorativa presso una piattaforma di perforazione continentale nei Paesi Bassi e risiedono in Portogallo, senza tuttavia godere delle medesime condizioni di lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori residenti nei Paesi Bassi.

- 2) La Commissione, pertanto, ha indirizzato ai Paesi Bassi, conformemente alla procedura ex art. 226 CEE (attualmente art. 258 TFUE), una diffida ed un parere motivato, in cui espone come, a suo avviso, la normativa olandese sulla sicurezza sociale dovrebbe trovare applicazione anche rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, i quali prestano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione, e che il rifiuto delle autorità olandesi di riconoscere a tali persone le corrispondenti prestazioni di sicurezza sociale è in contrasto con il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, segnatamente con gli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, nonché con gli artt. 39-42 CE, divenuto artt. 45-48 TFUE.
- 3) Ad oggi non risulta che i Paesi Bassi abbiano adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa nazionale secondo cui determinate prestazioni di sicurezza sociale non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi.
- 4) Sulla base di quanto esposto la Commissione deve concludere che i Paesi Bassi, rifiutando di versare determinate prestazioni di sicurezza sociale a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli artt. 45-48 TFUE.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(Causa C-148/10)

(2010/C 161/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: NV Express Line

Convenuto: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 14 dicembre 1997 (¹), 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (²), concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, e segnatamente, ma senza limitarsi ad esso, il suo art. 19, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/CE (³) e che devono essere recepite in diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 2010, debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre in modo vincolante un regime di reclami esterni ai fornitori di servizi postali non universali, in quanto:
- i) sotto il profilo delle procedure di reclamo applicabili a tutela degli utenti di servizi postali la direttiva persegue un'armonizzazione totale; o
- ii) siffatto obbligo è stato imposto dalla direttiva 2002/39/CE soltanto al fornitore del servizio universale e dalla direttiva 2008/6/CE a tutti i fornitori di servizi universali, mentre, in forza della formulazione dell'art. 19, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/6/CE, gli Stati membri potrebbero soltanto incoraggiare, ma non imporre, lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali diversi dal servizio universale e utenti.

- 2) Se la prima questione va risolta nel senso che la direttiva sui servizi postali di per sé non osta a che gli Stati membri assoggettino i fornitori di servizi postali non universali ad un regime di ricorsi esterni, come quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, se i principi della libera circolazione dei servizi (artt.49 e segg. CE, nuovi artt. 56 e segg. TFUE) debbano essere intesi nel senso che le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, introdotte da uno Stato membro in forza di motivi imperativi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori, per cui i fornitori di servizi postali non universali vengono assoggettati in modo vincolante ad un regime di ricorsi esterni, quale quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, sono compatibili con il TFUE, anche se nell'applicazione del relativo regime di ricorsi non si fa alcuna distinzione a

seconda che si tratti di reclami di consumatori o di altri utenti, mentre gli utenti di questi servizi (nella fattispecie servizi di espresso e di corriere) sono in larga maggioranza utenti professionali.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
- (²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).
- (³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Causa C-150/10)

(2010/C 161/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo Orafti SA

Questioni pregiudiziali

1) Se le quote transitorie assegnate a un'impresa produttrice di zucchero in base all'art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006 (¹) siano esentate dal regime temporaneo di ristrutturazione istituito dal regolamento del Consiglio n. 320/2006 (²) e dal regolamento della Commissione n. 968/2006 (³), recante modalità di applicazione, dato che tali quote:

- a) non sono soggette al contributo temporaneo a titolo di ristrutturazione;
- b) non beneficiano dell'aiuto alla ristrutturazione e

c) non costituiscono quote ai sensi del regolamento del Consiglio n. 320/2006, quali definite all'art. 2, punto 6), del medesimo regolamento.

2) Anche in caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se le quote transitorie siano quote a parte intera, a prescindere dalle quote di base regolari, dato che:

a) le quote transitorie vengono assegnate sul fondamento dell'art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006, e non su quello dell'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 318/2006 (⁴);

b) i criteri di assegnazione delle quote transitorie sono diversi dai criteri di assegnazione delle quote di base regolari e

c) le quote transitorie sono misure transitorie destinate a facilitare la transizione dal precedente regime del mercato dello zucchero al nuovo regime del mercato comunitario dello zucchero e, pertanto, si applicano, in linea di principio, solo nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007.

3) In caso di soluzione affermativa di una delle due questioni precedenti (o di entrambe), se un'impresa produttrice di zucchero che ha chiesto l'aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 conformemente all'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 320/2006 possa beneficiare di una quota transitoria attribuita per la campagna di commercializzazione 2006/2007 conformemente all'art. 9 del regolamento n. 493/2006.

4) In caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se la sanzione applicata possa consistere nel recupero della parte dell'aiuto alla ristrutturazione concessa e nel recupero della quota transitoria. Come si debbano calcolare l'importo del recupero ai sensi dell'art. 26, n. 1, e la sanzione di cui all'art. 27 del regolamento della Commissione, n. 968, nel caso in cui un'impresa produttrice di zucchero abbia percepito un aiuto alla ristrutturazione (a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007) e abbia utilizzato la sua quota transitoria (per la quale non è stato concesso alcun aiuto alla ristrutturazione). Se nel calcolo del suddetto importo e della suddetta sanzione si debba tenere conto in tutto o in parte dei seguenti elementi:

a) i costi sostenuti dall'impresa produttrice di zucchero in questione per lo smantellamento degli impianti di produzione;

b) le perdite subite dall'impresa produttrice di zucchero in questione a seguito della rinuncia alla propria quota di base regolare;

- c) il fatto che la quota transitoria è una misura speciale e transitoria che autorizza la produzione soltanto per la campagna di commercializzazione 2006/2007, ma non si applica alle altre campagne di commercializzazione (tranne nel caso della quota transitoria di zucchero);
- d) se il calcolo di un importo di recupero che non tiene conto degli elementi summenzionati nei precedenti punti a)-c) costituisca una violazione del principio di proporzionalità.
- 5) Nonostante le questioni precedenti, quando divengano effettivi, ovvero vincolanti per il richiedente, gli impegni assunti sul fondamento di un piano di ristrutturazione:
- a) all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale il richiedente ha presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione;
- b) all'atto della presentazione della domanda alla competente autorità nazionale;
- c) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata completa;
- d) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata ricevibile per un aiuto alla ristrutturazione;
- e) quando la competente autorità nazionale comunica la propria decisione di concedere un aiuto alla ristrutturazione.
- 6) In caso di soluzione in senso affermativo di una delle questioni [sub 1) e 2)] (o di entrambe), se un'impresa produttrice di zucchero cui è stata assegnata una quota transitoria per la campagna 2006/2007 possa utilizzare tale quota nel corso della campagna di commercializzazione anche nel caso in cui a detta impresa sia stato concesso un aiuto alla ristrutturazione rapportato alla sua quota di base regolare, a partire dalla campagna 2006/2007.
- 7) In caso di soluzione in senso negativo delle questioni [sub 1), 2) e 6)], se una competente autorità nazionale di uno Stato membro, in caso di inosservanza degli impegni assunti nell'ambito del piano di ristrutturazione, possa cumulare il recupero dell'aiuto alla ristrutturazione e la sanzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamento della Commissione n. 968/2006 con l'imposizione di un prelievo sulle eccedenze

ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Commissione, n. 967 (5), oppure se tale cumulo di sanzioni leda i principi del "non bis in idem", di proporzionalità e di "non discriminazione".

- (1) Regolamento della Commissione 27 marzo 2006, n. 493/2006, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).
- (2) Regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).
- (3) Regolamento della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32).
- (4) Regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1).
- (5) Regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2006, n. 967/2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Sezione Hasselt (Belgio) il 31 marzo 2010 — NV Dai Cugini/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Causa C-151/10)

(2010/C 161/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen — Sezione Hasselt

Parti

Ricorrente: NV Dai Cugini

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni nazionali, segnatamente la presunzione di cui all'art. 22ter della legge 27 giugno 1969, recante riforma del decreto legge 28 dicembre 1944 riguardante la previdenza sociale dei lavoratori (la legge R.S.Z.), e l'art. 171 della legge programmatica 22 dicembre 1989, nelle loro versioni successive nel tempo, siano compatibili o meno con le disposizioni del diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE (1), segnatamente con la clausola 5, n. 1, lett. a), che stabilisce che, nel quadro del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo

parziale e lavoratori a tempo pieno, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.

- 2) Se le disposizioni nazionali con cui ai datori di lavoro viene imposto di predisporre ed aggiornare numerosi documenti sociali, ai sensi degli artt. 157-169 della legge programmatica 22 dicembre 1989, e con cui viene sanzionato penalmente il mancato rispetto delle dette disposizioni ovvero possono essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni civili, siano compatibili con le disposizioni di diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1977, 97/81/CE, segnatamente con la clausola 5, n. 1, lett. A), che stabilisce che, nel quadro del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 2 aprile 2010 — Williams e altri/British Airways plc

(Causa C-155/10)

(2010/C 161/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Williams e altri

Convenuta: British Airways plc

Questioni pregiudiziali

- i) Ai sensi (a) degli artt. 7 delle direttive del Consiglio 93/104/CE (¹) e 2003/88/CE (²) e (b) dell'art. 3 dell'accordo europeo allegato alla direttiva del Consiglio 2000/79/CE (³), (1) in che misura, eventualmente, il diritto europeo definisca o stabilisca condizioni circa la natura o il livello dei pagamenti che devono essere effettuati per i periodi di ferie annuali retribuite e (2) in che misura, eventualmente, gli Stati membri possano determinare le modalità di calcolo di detti pagamenti;
- ii) in particolare, se sia sufficiente che, ai sensi del diritto nazionale e/o delle prassi e/o degli accordi collettivi e/o dei contratti collettivi stipulati tra datori di lavoro e lavoratori, il pagamento effettuato consenta e renda appetibile al lavoratore la fruizione e il godimento, nel senso più pieno di tali termini, delle proprie ferie annuali e non comporti il ragionevole rischio che egli vi rinunci;
- iii) oppure, se sia necessario che la retribuzione debba (a) corrispondere con esattezza ovvero (b) essere approssimativamente paragonabile alla retribuzione «ordinaria» del lavoratore.

Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub (iii), lett. (a) o (b):

- iv) Se la misura o il termine di paragone pertinente sia (a) la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nello specifico periodo di congedo se avesse lavorato invece di usufruire del congedo o sia (b) la retribuzione che percepiva in un altro periodo durante il quale lavorava, e, in tal caso, quale periodo.
- v) Quali debbano essere i criteri di valutazione di una retribuzione «ordinaria» o «paragonabile» neicasi in cui (a) la retribuzione di un lavoratore in servizio sia incrementata qualora e nei limiti in cui egli svolga una particolare attività; (b) esista un tetto annuale o un altro limite alla misura ovvero al periodo in cui il lavoratore possa svolgere detta attività e detto limite sia già stato superato o quasi, alla data in cui egli usufruisce delle proprie ferie annuali, cosicché al lavoratore non sarebbe stato di fatto consentito di impegnarsi in quell'attività se avesse lavorato invece di usufruire del congedo.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

(³) Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Associazione of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302, pag. 57).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Causa C-158/10)

(2010/C 161/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Johan van Leendert Holding BV

Altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere intesi nel senso che essi ostano ad un regime nazionale, come quello previsto dall'art. 2 della Legge sul lavoro degli stranieri, in combinato disposto con l'art. 1e, n. 1, parte iniziale e lett. c), del Decreto di attuazione della legge sul lavoro degli stranieri, in forza del quale per la cessione di lavoratori, ai sensi dell'art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. b), della direttiva 96/71/CE ⁽¹⁾, è richiesto un permesso di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen

(Causa C-159/10)

(2010/C 161/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Gerhard Fuchs

Convenuto: Land Hessen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni contenute nell'Hessisches Beamtenengesetz (statuto del personale del Land dell'Assia) concernenti il limite di età obbligatorio, in linea di principio, per i dipendenti pubblici, che comporta il pensionamento, si fondino su un obiettivo inteso a soddisfare l'interesse generale secondo i parametri del diritto dell'Unione.

Al riguardo si pongono soprattutto le seguenti questioni specifiche:

Quali requisiti debbano essere posti in concreto, sotto il profilo del diritto dell'Unione, ad un siffatto obiettivo asservito all'interesse generale. Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere esaminati in via supplementare dal giudice del rinvio al fine di accertare i fatti.

Se l'interesse a risparmi di bilancio e di costi di personale, nella specie in forma di prevenzione di nuove assunzioni e di conseguente riduzione delle spese relative al personale, costituisca una finalità legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾.

Se l'obiettivo di un datore di lavoro pubblico, consistente in una certa sicurezza di programmazione in relazione alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, possa essere considerato una finalità legittima di interesse generale, e segnatamente anche qualora ciascun datore di lavoro pubblico possa elaborare ed attuare pianificazioni del personale autonome nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtenengesetz o del Beamtenstatusgesetz.

Se l'interesse ad una «stratificazione favorevole delle fasce di età» o ad una «ripartizione favorevole delle fasce di età» possa essere riconosciuto quale obiettivo di interesse generale, nonostante difettino standard generali o disposizioni di legge relative alla correttezza della stratificazione o della ripartizione delle fasce di età.

Se l'interesse a creare possibilità di promozione per dipendenti pubblici già assunti possa essere riconosciuto quale finalità legittima di interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE.

Se una disciplina dei limiti di età intesa ad prevenire controversie individuali con dipendenti anziani a causa della permanenza della loro idoneità al servizio persegua una finalità legittima di interesse generale.

Se il collegamento all'interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE presupponga, nel settore del lavoro dipendente, un concetto trasversale di politica del mercato del lavoro che coinvolga i singoli datori di lavoro pubblici e/o privati; in caso di soluzione affermativa, con quale grado di uniformità e vincolatività.

Se i singoli datori di lavoro pubblici o privati possano, in relazione a gruppi di dipendenti — nella specie, i dipendenti pubblici che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtenengesetz — perseguire obiettivi di interesse generale mediante disposizioni sui limiti di età di portata così restrittiva.

A quali condizioni l'obiettivo perseguibile dai singoli datori di lavoro ma non vincolante per i medesimi, obiettivo consistente nel coprire mediante nuove assunzioni, se del caso dopo la previa promozione di dipendenti già in servizio, posti divenuti vacanti a causa del pensionamento, possa essere considerato quale obiettivo inteso a soddisfare l'interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE. Se per il collegamento all'interesse generale debbano sussistere, oltre ad affermazioni generiche secondo le quali la normativa è intesa a soddisfare tale obiettivo, anche dati statistici o altre informazioni che consentano di desumere la sufficiente serietà e l'effettiva realizzazione di un siffatto obiettivo.

- 2) Quali requisiti debbano essere posti in concreto all'adeguatezza e all'idoneità di una disciplina sui limiti di età come quella contenuta nell'Hessisches Beamtenengesetz.

Se occorrono indagini più accurate per stabilire in che rapporto si trovino il numero — stimato — dei dipendenti pubblici che restano in servizio volontariamente oltre il limite di età e il numero di coloro che con il raggiungimento del limite di età percepiscono comunque una pensione a importo pieno, e che pertanto intendono in ogni caso cessare le loro funzioni. Se non sia opportuno privilegiare il pensionamento volontario a quello obbligatorio fintantoché, mediante disposizioni in forza delle quali alla richiesta della pensione di anzianità prima del compimento dell'età pensionabile ordinaria si accompagna una riduzione della pensione stessa, vengano scongiurati oneri eccessivi a carico del bilancio previdenziale e i costi del personale ad essi connessi (preminenza della volontarietà sull'obbligo quale disciplina più appropriata e in definitiva non meno idonea).

Se possa essere considerato appropriato e necessario prevedere genericamente una presunzione assoluta di inidoneità al servizio per i dipendenti pubblici al raggiungimento di una determinata età avanzata, come nella specie il compimento dei 65 anni, e fare pertanto cessare automaticamente il rapporto di pubblico impiego.

Se sia appropriato collegare la prosecuzione dell'attività lavorativa in un rapporto di pubblico impiego, di per sé in ogni caso possibile fino al compimento dei 68 anni, esclusivamente a particolari interessi del datore di lavoro pubblico, mentre in difetto di siffatti interessi la cessazione del rapporto di pubblico impiego viene imposta, senza che la legge offra la possibilità di un ripristino del detto rapporto.

Se una disciplina concernente i limiti di età, che comporti il collocamento forzato a riposo invece di limitarsi alla fissazione — ammissibile ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva 2000/78/CE — dei requisiti inerenti il diritto ad un trattamento pensionistico pieno, comporti una svalutazione inappropriata delle esigenze delle persone anziane rispetto alle esigenze — in linea di principio non qualitativamente superiori — delle persone più giovani.

Qualora venga riconosciuta la legittimità dell'obiettivo di agevolare le nuove assunzioni e/o promozioni, si pone la questione dei requisiti specifici che devono essere imposti, sotto il profilo fattuale, per dimostrare fino a che punto vengano effettivamente sfruttate le corrispondenti possibilità, e se al riguardo occorra fare riferimento a ciascun singolo datore di lavoro pubblico che rivendichi per sé la disciplina concernente i limiti di età oppure a tutti i datori di lavoro pubblici che rientrano nella normativa, e se occorra includere o meno il mercato generale del lavoro.

Se, alla luce delle lacune nel mercato del lavoro — ravvisabili già oggi — dovute all'evoluzione demografica, e dell'imminente necessità — anche nel servizio pubblico federale e nei Land — di personale qualificato di ogni tipo, sia appropriato e necessario imporre ai dipendenti pubblici idonei al servizio che intendano continuare a svolgere le loro funzioni, la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonostante si venga immediatamente a creare un bisogno di personale che il mercato del lavoro può a malapena coprire. Se siano necessari al riguardo dati di mercato del lavoro settoriali che dovrebbero essere eventualmente rilevati in un momento successivo.

- 3) Quali requisiti debbano essere previsti sotto il profilo della coerenza delle norme del Land dell'Assia ed eventualmente anche delle norme federali concernenti le disposizioni sui limiti di età.

Se il rapporto fra l'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtenengesetz e l'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz possa essere considerato privo di contraddizioni, qualora la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età — in linea di principio possibile — dipenda unicamente dagli interessi del datore di lavoro pubblico.

Se l'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz, debba essere interpretato in conformità della direttiva eventualmente nel senso che, al fine di prevenire una discriminazione inappropriata fondata sull'età, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere sempre consentita qualora a ciò non ostino motivi di servizio. Quali requisiti dovrebbero eventualmente essere posti in relazione alla sussistenza di siffatti motivi. Se occorra assumere, al riguardo, che, affinché interessi del servizio esigano la prosecuzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la cessazione di quest'ultimo comporti una discriminazione ingiustificabile fondata sull'età.

Come una siffatta interpretazione dell'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz possa consentire di ottenere una prosecuzione o una ricostituzione del rapporto di pubblico impiego del ricorrente nonostante la sopravvenuta cessazione di tale rapporto. Se, in tal caso, l'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtenengesetz debba essere disapplicato in ogni caso fino al compimento dei 68 anni.

Se sia appropriato e necessario, da un lato, rendere più gravoso il pensionamento volontario a partire dal compimento dei 60 ovvero dei 63 anni mediante una riduzione permanente della pensione; dall'altro, escludere una prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre i 65 anni compiuti, qualora il datore di lavoro pubblico non abbia, in via eccezionale, un particolare interesse a siffatta prosecuzione.

Se il carattere appropriato e necessario della disciplina sui limiti di età contenuta nell'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtengesetz venga meno a causa delle più favorevoli disposizioni previste per i dipendenti che beneficiano del pensionamento graduale, da un lato, e per i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, dall'altro.

Quale importanza rivestano, sotto il profilo della coerenza, le diverse disposizioni in materia di pubblico impiego, di diritto del lavoro e della previdenza sociale, le quali, da un lato, sono intese ad un innalzamento permanente dell'età che consente il percepimento ad importo pieno delle prestazioni pensionistiche, dall'altro lato, vietano il licenziamento motivato dal compimento dell'età pensionabile ordinaria ma prevedono a loro volta, proprio con il raggiungimento di tale età, la cessazione obbligatoria del rapporto di pubblico impiego.

Se, sotto il profilo della coerenza, rilevi la circostanza che l'innalzamento progressivo dei limiti di età nella previdenza sociale e nel diritto del pubblico impiego sia federale che di alcuni Land miri anzitutto a soddisfare l'interesse dei dipendenti ad essere assoggettati il più tardi possibile ai requisiti più rigorosi per il percepimento di una pensione di anzianità a importo pieno o di una pensione di vecchiaia a importo pieno. Se tali questioni siano irrilevanti in quanto, per i dipendenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtengesetz, l'innalzamento dei limiti di età non è ancora avvenuto, anche se quest'ultimo esplicherà prossimamente effetti nei confronti dei dipendenti che sono inseriti in un rapporto di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 2
aprile 2010 — Peter Köhler/Land Hessen**

(Causa C-160/10)

(2010/C 161/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Peter Köhler

Convenuto: Land Hessen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni contenute nell'Hessisches Beamtengesetz (statuto del personale del Land dell'Assia) concernenti il limite di età obbligatorio, in linea di principio, per i dipendenti pubblici, che comporta il pensionamento, si fondino su un obiettivo inteso a soddisfare l'interesse generale secondo i parametri del diritto dell'Unione.

Al riguardo si pongono soprattutto le seguenti questioni specifiche:

Quali requisiti debbano essere posti in concreto, sotto il profilo del diritto dell'Unione, ad un siffatto obiettivo asservito all'interesse generale. Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere esaminati in via supplementare dal giudice del rinvio al fine di accertare i fatti.

Se l'interesse a risparmi di bilancio e di costi di personale, nella specie in forma di prevenzione di nuove assunzioni e di conseguente riduzione delle spese relative al personale, costituisca una finalità legittima ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE.

Se l'obiettivo di un datore di lavoro pubblico, consistente in una certa sicurezza di programmazione in relazione alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, possa essere considerato una finalità legittima di interesse generale, e segnatamente anche qualora ciascun datore di lavoro pubblico possa elaborare ed attuare pianificazioni del personale autonome nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtengesetz o del Beamtenstatusgesetz.

Se l'interesse ad una «stratificazione favorevole delle fasce di età» o ad una «ripartizione favorevole delle fasce di età» possa essere riconosciuto quale obiettivo di interesse generale, nonostante difettino standard generali o disposizioni di legge relative alla correttezza della stratificazione o della ripartizione delle fasce di età.

Se l'interesse a creare possibilità di promozione per dipendenti pubblici già assunti possa essere riconosciuto quale finalità legittima di interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE.

Se una disciplina dei limiti di età intesa ad prevenire controversie individuali con dipendenti anziani a causa della permanenza della loro idoneità al servizio persegua una finalità legittima di interesse generale.

Se il collegamento all'interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE presupponga, nel settore del lavoro dipendente, un concetto trasversale di politica del mercato del lavoro che coinvolga i singoli datori di lavoro pubblici e/o privati; in caso di soluzione affermativa, con quale grado di uniformità e vincolatività.

Se i singoli datori di lavoro pubblici o privati possano, in relazione a gruppi di dipendenti — nella specie, i dipendenti pubblici che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtenengesetz — perseguire obiettivi di interesse generale mediante disposizioni sui limiti di età di portata così restrittiva.

A quali condizioni l'obiettivo perseguibile dai singoli datori di lavoro ma non vincolante per i medesimi, obiettivo consistente nel coprire mediante nuove assunzioni, se del caso dopo la previa promozione di dipendenti già in servizio, posti divenuti vacanti a causa del pensionamento, possa essere considerato quale obiettivo inteso a soddisfare l'interesse generale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE. Se per il collegamento all'interesse generale debbano sussistere, oltre ad affermazioni generiche secondo le quali la normativa è intesa a soddisfare tale obiettivo, anche dati statistici o altre informazioni che consentano di desumere la sufficiente serietà e l'effettiva realizzazione di un siffatto obiettivo.

- 2) Quali requisiti debbano essere posti in concreto all'adeguatezza e all'idoneità di una disciplina sui limiti di età come quella contenuta nell'Hessisches Beamtenengesetz.

Se occorrono indagini più accurate per stabilire in che rapporto si trovino il numero — stimato — dei dipendenti pubblici che restano in servizio volontariamente oltre il limite di età e il numero di coloro che con il raggiungimento del limite di età percepiscono comunque una pensione a importo pieno, e che pertanto intendono in ogni caso cessare le loro funzioni. Se non sia opportuno privilegiare il pensionamento volontario a quello obbligatorio fintantoché, mediante disposizioni in forza delle quali alla richiesta della pensione di anzianità prima del compimento dell'età pensionabile ordinaria si accompagna una riduzione della pensione stessa, vengano scongiurati oneri eccessivi a carico del bilancio previdenziale e i costi del personale ad essi connessi (preminenza della volontarietà sull'obbligo quale disciplina più appropriata e in definitiva non meno idonea).

Se possa essere considerato appropriato e necessario prevedere genericamente una presunzione assoluta di inidoneità al servizio per i dipendenti pubblici al raggiungimento di una determinata età avanzata, come nella specie il compimento dei 65 anni, e fare pertanto cessare automaticamente il rapporto di pubblico impiego.

Se sia appropriato collegare la prosecuzione dell'attività lavorativa in un rapporto di pubblico impiego, di per sé in ogni caso possibile fino al compimento dei 68 anni, esclusivamente a particolari interessi del datore di lavoro pubblico, mentre in difetto di siffatti interessi la cessazione del rapporto di pubblico impiego viene imposta, senza che la legge offra la possibilità di un ripristino del detto rapporto.

Se una disciplina concernente i limiti di età, che comporti il collocamento forzato a riposo invece di limitarsi alla fissazione — ammissibile ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva 2000/78/CE — dei requisiti inerenti il diritto ad un trattamento pensionistico pieno, comporti una svalutazione inappropriata delle esigenze delle persone anziane rispetto alle esigenze — in linea di principio non qualitativamente superiori — delle persone più giovani.

Qualora venga riconosciuta la legittimità dell'obiettivo di agevolare le nuove assunzioni e/o promozioni, si pone la questione dei requisiti specifici che devono essere imposti, sotto il profilo fattuale, per dimostrare fino a che punto vengano effettivamente sfruttate le corrispondenti possibilità, e se al riguardo occorra fare riferimento a ciascun singolo datore di lavoro pubblico che rivendichi per sé la disciplina concernente i limiti di età oppure a tutti i datori di lavoro pubblici che rientrano nella normativa, e se occorra includere o meno il mercato generale del lavoro.

Se, alla luce delle lacune nel mercato del lavoro — ravvisabili già oggi — dovute all'evoluzione demografica, e dell'imminente necessità — anche nel servizio pubblico federale e nei Land — di personale qualificato di ogni tipo, sia appropriato e necessario imporre ai dipendenti pubblici idonei al servizio che intendano continuare a svolgere le loro funzioni, la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonostante si venga immediatamente a creare un bisogno di personale che il mercato del lavoro può a malapena coprire. Se siano necessari al riguardo dati di mercato del lavoro settoriali che dovrebbero essere eventualmente rilevati in un momento successivo.

- 3) Quali requisiti debbano essere previsti sotto il profilo della coerenza delle norme del Land dell'Assia ed eventualmente anche delle norme federali concernenti le disposizioni sui limiti di età.

Se il rapporto fra l'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtenengesetz e l'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz possa essere considerato privo di contraddizioni, qualora la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età — in linea di principio possibile — dipenda unicamente dagli interessi del datore di lavoro pubblico.

Se l'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz, debba essere interpretato in conformità della direttiva eventualmente nel senso che, al fine di prevenire una discriminazione inappropriata fondata sull'età, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere sempre consentita qualora a ciò non ostino motivi di servizio. Quali requisiti dovrebbero eventualmente essere posti in relazione alla sussistenza di siffatti motivi. Se occorra assumere, al riguardo, che, affinché interessi del servizio esigano la prosecuzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la cessazione di quest'ultimo comporti una discriminazione ingiustificabile fondata sull'età.

Come una siffatta interpretazione dell'art. 50, n. 3, dell'Hessisches Beamtenengesetz possa consentire di ottenere una prosecuzione o una ricostituzione del rapporto di pubblico impiego del ricorrente nonostante la sopravvenuta cessazione di tale rapporto. Se, in tal caso, l'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtenengesetz debba essere disapplicato in ogni caso fino al compimento dei 68 anni.

Se sia appropriato e necessario, da un lato, rendere più gravoso il pensionamento volontario a partire dal compimento dei 60 ovvero dei 63 anni mediante una riduzione permanente della pensione; dall'altro, escludere una prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre i 65 anni compiuti, qualora il datore di lavoro pubblico non abbia, in via eccezionale, un particolare interesse a siffatta prosecuzione.

Se il carattere appropriato e necessario della disciplina sui limiti di età contenuta nell'art. 50, n. 1, dell'Hessisches Beamtengesetz venga meno a causa delle più favorevoli disposizioni previste per i dipendenti che beneficiano del pensionamento graduale, da un lato, e per i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, dall'altro.

Quale importanza rivestano, sotto il profilo della coerenza, le diverse disposizioni in materia di pubblico impiego, di diritto del lavoro e della previdenza sociale, le quali, da un lato, sono intese ad un innalzamento permanente dell'età che consente il percepimento ad importo pieno delle prestazioni pensionistiche, dall'altro lato, vietano il licenziamento motivato dal compimento dell'età pensionabile ordinaria ma prevedono a loro volta, proprio con il raggiungimento di tale età, la cessazione obbligatoria del rapporto di pubblico impiego.

Se, sotto il profilo della coerenza, rilevi la circostanza che l'innalzamento progressivo dei limiti di età nella previdenza sociale e nel diritto del pubblico impiego sia federale che di alcuni Land miri anzitutto a soddisfare l'interesse dei dipendenti ad essere assoggettati il più tardi possibile ai requisiti più rigorosi per il percepimento di una pensione di anzianità a importo pieno o di una pensione di vecchiaia a importo pieno. Se tali questioni siano irrilevanti in quanto, per i dipendenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Hessisches Beamtengesetz, l'innalzamento dei limiti di età non è ancora avvenuto, anche se quest'ultimo esplicherà prossimamente effetti nei confronti dei dipendenti che sono inseriti in un rapporto di lavoro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 7 aprile 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ireland and the Attorney General

(Causa C-162/10)

(2010/C 161/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Convenuti: Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

- i) Se l'albergo che fornisce apparecchi televisivi e/o radio nelle proprie camere a cui distribuisce un segnale di trasmissione sia un «utente» che effettua una «comunicazione al pubblico» di un fonogramma che potrebbe essere eseguito in una trasmissione ai fini dell'art. 8, n. 2, della direttiva codificata del Parlamento e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE ⁽¹⁾;
- ii) in caso di risposta affermativa al punto (i), se l'art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115/CE obblighi gli Stati membri a prevedere il diritto al pagamento di un'equa remunerazione da parte dell'albergo oltre all'equa remunerazione dovuta dall'emittente per l'esecuzione del fonogramma;
- iii) in caso di risposta affermativa al punto (i), se l'art. 10 della direttiva 2006/115/CE consenta agli Stati membri di esonerare gli alberghi dall'obbligo di versare «un'unica equa remunerazione» a motivo dell'«utilizzazione privata» ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), della detta direttiva;
- iv) se l'albergo che, all'interno delle camere, fornisce apparecchi (non televisivi o radio) e fonogrammi in formato digitale o analogico che possono essere eseguiti o ascoltati da tali apparecchi sia un «utente» che effettua una «comunicazione al pubblico» dei fonogrammi ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115/CE;
- v) in caso di risposta affermativa al punto (iv), se l'art. 10 della direttiva 2006/115/CE consenta agli Stati membri di esonerare gli alberghi dall'obbligo di pagare «un'unica equa remunerazione» a motivo dell'«utilizzazione privata» ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), della detta direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia (Italia) il 2 aprile 2010 — procedimento penale a carico di Aldo Patriciello

(Causa C-163/10)

(2010/C 161/37)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Isernia

Parti nella causa principale

Aldo Patriciello

Questione pregiudiziale

Se il fatto di reato astrattamente ascritto all'europarlamentare Patriciello Aldo (descritto in accusa e già oggetto di decisione di difesa dell'immunità resa dal Parlamento Europeo in data 5 Maggio del 2009), qualificato come calunnia ex art. 368 c.p., costituisce o meno una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee dell'8 aprile 1965.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell'Interno

(Causa C-164/10)

(2010/C 161/38)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emanuele Ferazzoli

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i

loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);

- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell'Interno

(Causa C-165/10)

(2010/C 161/39)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cosima Barberio

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell'Interno

(Causa C-166/10)

(2010/C 161/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Patrizia Banchetti

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell'Interno

(Causa C-167/10)

(2010/C 161/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Andrea Palomba

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell'Interno

(Causa C-168/10)

(2010/C 161/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Michele Fanelli

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell'Interno

(Causa C-169/10)

(2010/C 161/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sandra Castronovo

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;

- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell'Interno

(Causa C-170/10)

(2010/C 161/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mirko De Filippo

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
 - b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
 - c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»
-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell'Interno

(Causa C-171/10)

(2010/C 161/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Andrea Sacripanti

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Emiliano Orru/Ministero dell'Interno

(Causa C-172/10)

(2010/C 161/46)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emiliano Orru'

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell'Interno

(Causa C-173/10)

(2010/C 161/47)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fabrizio Cariulo

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell'Interno

(Causa C-174/10)

(2010/C 161/48)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Paola Tonachella

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i

loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);

- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell'Interno

(Causa C-175/10)

(2010/C 161/49)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pietro Calogero

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 2 aprile 2010 — Danilo Spina/Ministero dell'Interno

(Causa C-176/10)

(2010/C 161/50)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danilo Spina

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale... che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu-Mureș (Romania) il 17 marzo 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL

(Causa C-178/10)

(2010/C 161/51)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Târgu-Mureș

Parti

Ricorrente: Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș

Convenuta: SC Darmi SRL.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa ritenere che con l'istituzione di una tassa sull'inquinamento, nel periodo dal 1°luglio 2008 al 15 dicembre 2008, la legislazione rilevante di diritto interno adottata dalla Romania (decreto di urgenza n. 50/2008) soddisfi in primo luogo i principi dell'unione doganale e di divieto di doppia imposizione, sanciti dagli artt. 23, 25 e 90 TCE, ovvero se queste disposizioni del Trattato consentano l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per la finalità prevista dal legislatore romeno nel preambolo del decreto di urgenza n. 50/2008, finalità prevista anche dall'art. 174 TCE e seguenti: garantire la protezione dell'ambiente grazie alla realizzazione di programmi e progetti per il miglioramento della qualità dell'aria e per il rientro nei valori limite previsti dalla normativa comunitaria in materia. In altre parole, in particolare, se con l'istituzione di una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro dell'Unione europea per la prima immatricolazione di autovetture, nuove o di seconda mano, importate da un altro Stato membro nel primo Stato membro, sia possibile ritenere che le disposizioni dell'art. 174 TCE e seguenti giustifichino la disapplicazione degli artt. 23, 25 e 90 del medesimo Trattato.
- 2) Se si possa ritenere che, qualora tale autoveicolo sia stato soggetto ad una tassa analoga, ovvero alla tassa sull'inquinamento (con lo stesso contenuto concettuale e allo stesso scopo, ovvero per il rispetto dell'ambiente conformemente ai principi e agli obiettivi di cui all'art. 174 TCE e seguenti), in uno Stato membro, in occasione della prima immatricolazione in un altro Stato membro sia possibile istituire tale tassa sull'inquinamento con gli stessi obiettivi previsti dall'art. 174 TCE e seguenti del Trattato, anche se in precedenza era già stato soggetto a una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro.
- 3) Infine, qualora invece tale autoveicolo non sia stato soggetto in un altro Stato membro a una tassa sull'inquinamento (perché non esisteva questa tassa o per altri motivi), ma con l'immatricolazione successiva in un altro Stato membro, ad esempio in Romania dove si paga tale tassa, all'atto della prima immatricolazione sia soggetto alla tassa sull'inquinamento in tale Stato, se si possa ritenere, in siffatta ipotesi, che sono violati i principi dell'unione doganale e di una protezione interna indiretta prevista dagli artt. 23, 25 e 90.

Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-179/10)

(2010/C 161/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e K. Walkerová, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che la Repubblica francese, non avendo dato esecuzione alla decisione della Commissione 14 luglio 2004, riguardante gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura in Corsica dal 1986 al 1999⁽¹⁾ recuperando presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dall'art. 1 della detta decisione e non avendo comunicato alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 288, quarto comma, TFUE e degli artt. 4 e 5 della medesima decisione;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A tenore dell'art. 4 della decisione della Commissione 2005/238/CE, la Francia, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, informa la Commissione dei provvedimenti da essa adottati per conformarvisi. Orbene, nella specie, dopo oltre cinque anni dalla data di ricevimento della decisione di cui trattasi da parte delle autorità francesi e nonostante sette richiami, l'aiuto concesso non era ancora stato recuperato presso le imprese beneficiarie né sembravano essere state adottate a tal fine misure concrete. La convenuta non avrebbe peraltro fatto menzione di alcuna impossibilità assoluta di dare esecuzione a tale decisione.

(¹) Decisione della Commissione 14 luglio 2004, 2005/238/CE, riguardante gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura in Corsica dal 1986 al 1999 (GU 2005, L 74, pag. 41).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Aziz Melki

(Causa C-188/10)

(2010/C 161/53)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Cour de cassation

Imputato nella causa principale

Aziz Melki

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dagli artt. 23-2, secondo comma, e 23-5, secondo comma, del decreto legislativo 7 novembre 1958, n. 1067, inseriti dalla legge organica 10 dicembre 2009, n. 1523, nella parte in cui impongono ai giudici di pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio, al Conseil constitutionnel, della questione di legittimità costituzionale ad essi sottoposta, nella misura in cui detta questione verte sull'illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno a causa della sua contrarietà alle disposizioni del diritto dell'Unione;
- 2) Se l'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dall'art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale che prevede che «in una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati contraenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed una linea tracciata a 20 km dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico dei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed identificati con decreto, l'identità di ogni persona possa anche essere controllata, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge di detenere, portare ed esibire titoli e documenti. Qualora detto controllo avvenga a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere svolto sulla parte di tratta tra la frontiera e la prima fermata situata al di là dei 20 km dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che effettuano un collegamento internazionale e presentano caratteristiche di servizio particolari, il controllo può anche avvenire tra tale fermata ed una fermata situata entro il limite dei 50 km seguenti. Dette linee e dette fermate sono identificate con decreto ministeriale. Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella

zona menzionata nella prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 km, il controllo può anche essere effettuato prima di tale primo casello nelle aree di sosta nonché presso tale casello e nelle aree di sosta attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono identificati con decreto».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 aprile 2010 — Procedimento penale a carico di Sélim Abdeli

(Causa C-189/10)

(2010/C 161/54)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Imputato nella causa principale

Sélim Abdeli

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dagli artt. 23-2, secondo comma, e 23-5, secondo comma, del decreto legislativo 7 novembre 1958, n. 1067, inseriti dalla legge organica 10 dicembre 2009, n. 1523, nella parte in cui impongono ai giudici di pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio, al Conseil constitutionnel, della questione di legittimità costituzionale ad essi sottoposta, nella misura in cui detta questione verte sull'illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno a causa della sua contrarietà alle disposizioni del diritto dell'Unione;
- 2) Se l'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, osti ad una legislazione quale quella risultante dall'art. 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale che prevede che «in una zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati contraenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed una linea tracciata a 20 km dalla stessa, nonché nelle zone accessibili al pubblico dei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie o stradali aperti al traffico internazionale ed identificati con decreto, l'identità di ogni persona possa anche essere controllata, secondo le modalità previste dal primo comma, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge di detenere, portare ed esibire titoli e

documenti. Qualora detto controllo avvenga a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere svolto sulla parte di tratta tra la frontiera e la prima fermata situata al di là dei 20 km dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che effettuano un collegamento internazionale e presentano caratteristiche di servizio particolari, il controllo può anche avvenire tra tale fermata ed una fermata situata entro il limite dei 50 km seguenti. Dette linee e dette fermate sono identificate con decreto ministeriale. Quando esiste una tratta autostradale che inizia nella zona menzionata nella prima frase del presente comma, ed il primo casello autostradale si situa oltre la linea dei 20 km, il controllo può anche essere effettuato prima di tale primo casello nelle aree di sosta nonché presso tale casello e nelle aree di sosta attigue. I caselli interessati da tale disposizione sono identificati con decreto».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 aprile 2010 — Società Rastelli Davide & C./Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

(Causa C-191/10)

(2010/C 161/55)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Società Rastelli Davide & C.

Convenuto: Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, quando un giudice di uno Stato membro apre la procedura principale di insolvenza nei confronti di un debitore, ritenendo che il centro degli interessi principali dello stesso sia situato nel territorio di tale Stato, il regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure d'insolvenza (¹), osti all'applicazione da parte di detto giudice di una norma del suo diritto nazionale che gli attribuisce la competenza per estendere la procedura ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro sulla base dell'accertamento della confusione dei patrimoni del debitore e di detta società.

2) Se, nel caso in cui l'azione volta ad ottenere l'estensione della procedura dovesse essere considerata come l'apertura di una nuova procedura di insolvenza subordinata alla dimostrazione — affinché il giudice dello Stato membro inizialmente adito possa pronunciarsi in merito — che la società interessata dall'estensione abbia in tale Stato il centro dei suoi interessi principali, sia possibile ritenere che tale dimostrazione conduca al semplice accertamento della confusione dei patrimoni.

(¹) GU L 160, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2010 —
Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt
Bielefeld**

(Causa C-196/10)

(2010/C 161/56)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Convenuta: Hauptzollamt Bielefeld

Questione pregiudiziale

Se la Nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 (¹), ed al regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832 (²), vada intesa nel senso che un prodotto denominato «malt beer base», avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % circa ed ottenuto da una birra sottoposta a chiarificazione e quindi ad un'ultrafiltrazione, mediante la quale è stata realizzata una riduzione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine, deve essere classificato nella voce 2208 della nomenclatura suddetta.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB)

(Cause riunite T-303 e T-337/06) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 161/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: UniCredito Italiano (Genova) (rappresentanti: avv.ti G. Florida, R. Florida e F. Poletti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Union Investment Privatfonds GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (Rappresentanti: avv. J. Zindel)

Oggetto

Ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA.

Dispositivo

- 1) Le cause T-303/06 e T-337/06 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 211/2005-2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto

UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36.

- 3) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 456/2005-2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36.
- 4) Le domande della Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.
- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Union Investment Privatfonds/UAMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

(Causa T-392/06) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco — Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO — Tardiva produzione di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 161/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Keller, poi J. Zindel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Unicre-Cartão International De Crédito, SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Union Investment Privatfonds GmbH e la Unicre-Cartão International De Crédito, SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza del Tribunale 6 maggio 2010 — Comune di Napoli/Commissione

(Causa T-388/07) (¹)

(«FEDER — Riduzione di un contributo finanziario — Progetto pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche per la città di Napoli — Nozione di irregolarità — Spese ammissibili»)

(2010/C 161/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Napoli (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, G. Tarallo, G. Pizza e R. Sciaudone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, agente, assistito dall'avv. A. Dal ferro)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2007, C(2007) 3893, con cui è disposta una rettifica finanziaria dell'intervento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) concesso a titolo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88, successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93, al comune di Napoli con decisione della Commissione PH/1997/2761, recante approvazione di un contributo FESR al progetto pilota urbano n. 97.05.29.002 (progetto relativo alla realizzazione di una «Rete di piazze telemati-

che per la Città di Napoli»), e, dall'altro lato, un ricorso per risarcimento dei presunti danni subiti dal ricorrente a seguito dell'adozione della decisione impugnata.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Comune di Napoli è condannato alle spese.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata di colore bianco)

(Causa T-109/08) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario rappresentante una bottiglia smerigliata di colore bianco — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]

(2010/C 161/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (Sant Sadurn d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2007 (procedimento R 97/2001-1), relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno rappresentante una bottiglia smerigliata di colore bianco

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Freixenet, SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

**Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Freixenet/UAMI
(Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco)**

(Causa T-110/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario rappresentante una bottiglia smerigliata di colore nero matto — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]**

(2010/C 161/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (Sant Sadurní d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001-1), relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno rappresentante una bottiglia smerigliata di colore nero matto

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Freixenet, SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 29 aprile 2010 — Kerma SpA/UAMI (BIOPIETRA)

(Causa T-586/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 161/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda) (rappresentante: avv. A. Manzoni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: O. Montalto, agente)

Oggetto

Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (caso R 889/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Kerma SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2010 — Katjes Fassin/UAMI (Raffigurazione di una testa di un panda)

(Causa T-22/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a provvedere**»]

(2010/C 161/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich sul Reno, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente C. Jenewein, poi C. Jenewein e G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1299/2006-4), relativa ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale raffigurante una testa di un panda di colore nero, bianco e rosse come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-18/10 R)

[«**Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Eccezione a vantaggio delle comunità inuit — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Fumus boni juris — Mancanza di urgenza**»]

(2010/C 161/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesiesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeluisie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Efsthios Andreas Agathos (Atene, Grecia); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Danimarca); Johannes Egede (Nuuk); e Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (rappresentanti: J. Bouckaert, M. van der Woude e H. Viaene, avvocati)

Resistenti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e L. Visaggio, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 1007, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

Dispositivo

1) Il parere del servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea 18 febbraio 2009, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, presentato dalla Commissione delle Comunità europee [COM(2008)469 def. del 23 luglio 2008], incluso nell'allegato A 4 della domanda di procedimento sommario, e l'estratto del citato parere contenuto nel punto 16 di tale stessa domanda sono ritirati dagli atti della causa T-18/10 R.

2) La domanda di procedimento sommario è respinta.

3) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale 27 aprile 2010 — Parlamento/U

[Causa T-103/10 P(R)] (¹)

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea pronunciata in un procedimento sommario — Mancanza di urgenza**»)

(2010/C 161/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Altra parte nel procedimento: U (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Moyse e A. Salerno, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.*
- 2) *La domanda di provvedimenti provvisori proposta da U è respinta.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 113 dell'1.5.2010.

**Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 —
Campailla/Commissione**

(Causa T-429/09)

(2010/C 161/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Francia) (rappresentante: avv. P. Gorgen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Condannare la Commissione a risarcire il danno che il ricorrente avrebbe subito a causa del diniego della Commissione dell'adozione di provvedimenti a seguito della sua denuncia di violazioni dei suoi diritti fondamentali da parte delle autorità camerunensi.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede il risarcimento del danno che asserisce di aver subito in conseguenza delle decisioni della Commissione contenute nelle lettere del 30 luglio 2004, D3 *3/2004/D/4809, e del 9 settembre 2004, D3 *3/2004/D/5438, inviate al ricorrente, con le quali la Commissione ha negato l'adozione di provvedimenti a seguito della sua denuncia di asserite violazioni di suoi diritti fondamentali da parte delle autorità camerunensi.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce motivi relativi all'illegittimità della decisione dovuta a snaturamento dei fatti e sviamento di potere, nonché alla violazione delle disposizioni e dei principi del Trattato CE e del Trattato UE, nonché dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (inter alia:

principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di buona amministrazione, relativi all'obbligo di non discriminazione, di buon governo, di rispetto delle forme sostanziali, del divieto di trattamenti disumani e degradanti).

Impugnazione proposta il 12 aprile 2010 da V avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione

(Causa T-510/09 P)

(2010/C 161/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza,

— annullare la sentenza impugnata della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 21 ottobre 2009, causa F-33/08, notificata alla ricorrente il 26 ottobre 2009, con la quale esso respinge in quanto infondata l'istanza della ricorrente volta all'annullamento della decisione 15 maggio 2007, con la quale la Commissione le rendeva noto che essa non aver soddisfatto le condizioni di attitudine fisica richieste per l'esercizio delle sue funzioni e ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito;

— concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

— condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») 21 ottobre 2009, causa F-33/08, V/Commissione, con la quale esso respinge il ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione di non assumere la ricorrente in quanto quest'ultima non soddisfa le condizioni di attitudine fisica richieste per l'esercizio delle funzioni, nonché la domanda di risarcimento del danno.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva tre motivi attinenti ad errori di diritto, allo snaturamento degli elementi di prova del fascicolo, nonché ad un errore e una carenza di motivazione.

In primo luogo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto dimostrato che l'irregolarità attinente all'intervento del dottor K. abbia influenzato gli atti della procedura che ha condotto all'adozione della decisione controversa.

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il TFP abbia violato l'obbligo di rispettare il segreto medico nonché il diritto del paziente, in quanto soggetto di diritto, al rispetto dello stesso, poiché ha considerato che tale principio gli impedisse di esercitare il suo controllo sulla legittimità del parere di inattitudine emanato dalla commissione medica.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l'argomentazione del TFP è viziata per carenza di motivazione relativamente alla valutazione dell'argomento secondo cui il presidente della commissione medica non risulta iscritto presso l'Ordine dei medici belga.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Noko Ngele/Commissione

(Causa T-15/10)

(2010/C 161/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Sabakunzi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il CDE non ha mai sostituito il CDI e che non ha esistenza legale né personalità giuridica in Belgio;
- condannare in solido la Commissione europea, uno dei suoi membri e alcuni suoi agenti a pagare a titolo di risarcimento finanziario l'importo di EUR 200 000, maggiorato degli interessi legali del 10 % all'anno dal 1995 nonché degli interessi giudiziari;
- condannare in solido la Commissione europea, uno dei suoi membri e alcuni suoi agenti a pagare a titolo di risarcimento

del danno morale e psicologico l'importo di EUR 5 milioni, maggiorato degli interessi giudiziari;

- dichiarare che l'emananda sentenza sarà esecutiva nonostante qualunque ricorso;
- condannare la convenuta alle spese nonché all'indennità di procedura stimata a EUR 30 000.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'impossibilità di procedere al recupero di un credito che vanterebbe nei confronti del «Centre pour le développement industriel (CDI)» a causa della sostituzione di tale organizzazione con un'istituzione congiunta del gruppo di Stati ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e dell'Unione Europea denominata «Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)».

Ricorso proposto il 2 aprile 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-154/10)

(2010/C 161/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e J. Gstalter, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare in toto la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2010) 133 def. della Commissione del 26 gennaio 2010 che dichiara aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno la garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante da disposizioni di diritto francese relative alle conseguenze giuridiche del suo status di persona giuridica di diritto pubblico assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale [Aiuto di Stato n. C 56/2007 (già E 15/2005)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

- Errore di diritto, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato in misura sufficiente l'esistenza di un aiuto di Stato. La Commissione non avrebbe infatti rispettato le regole che disciplinano la prova in materia di aiuto di Stato sia per quanto riguarda l'onere della prova che il livello di prova;
- Errori di fatto e di diritto, in quanto la Commissione avrebbe considerato l'esistenza di una garanzia implicita illimitata a favore di La Poste;
- Violazione della nozione di vantaggio ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE. Da un lato, infatti, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che l'esistenza di una garanzia produrrebbe a favore di La Poste un vantaggio e, dall'altro lato, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la valutazione positiva de La Poste era dovuta all'esistenza della asserita garanzia.

Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — The Dow Chemical Company/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-158/10)

(2010/C 161/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Dow Chemical Company (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e V. Hahn, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio, n. 54/2010 ⁽¹⁾, nella parte relativa alla la ricorrente,
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo con il quale sostiene che il regolamento controverso viola l'art. 11, n. 2, del regolamento di base ⁽²⁾, in ragione di quanto segue:

- l'asserzione secondo cui l'etanolamina proveniente dagli Stati Uniti continuerà a essere oggetto di dumping è erroneamente fondata sull'accertamento di pratiche di dumping nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame in relazione a produttori esportatori cui era riconducibile soltanto una percentuale alquanto esigua di importazioni dagli Stati Uniti;

le istituzioni hanno ignorato il fatto che il produttore cui si riferisce la stragrande maggioranza delle importazioni dagli Stati Uniti non era risultato coinvolto in pratiche di dumping e che, di conseguenza, le importazioni di etanolamina, provenienti dagli Stati Uniti, complessivamente considerate, non erano oggetto di dumping;

- l'asserzione secondo cui l'asserito dumping di etanolamina proveniente dagli Stati Uniti sarebbe aumentato dopo il periodo dell'inchiesta di riesame è basata su una scelta arbitraria di quotazioni che non riflettono l'andamento dei prezzi successivamente al periodo dell'inchiesta di riesame;
- l'asserzione secondo cui l'eccesso di capacità negli Stati Uniti condurrà ad un aumento nelle esportazioni di etanolamina verso l'Unione europea è basata su un errore manifesto, dal momento che non ci sussistono capacità inutilizzate negli Stati Uniti;
- l'asserzione secondo cui le misure anti-dumping sull'etanolamina proveniente dagli Stati Uniti, imposte dalla Cina dal 2004, condurranno gli esportatori statunitensi di etanolamina a vendere quantitativi maggiori nell'Unione europea è contraddetta dalla variazione, a partire dal 2005, dei flussi commerciali;
- l'asserzione secondo cui il possibile sviluppo della domanda negli Stati Uniti e negli altri mercati condurrà i produttori statunitensi a indirizzare le esportazioni verso l'UE, è puramente speculativa;
- l'asserzione secondo cui i prezzi molto bassi e la capacità di espansione per il glicole monoetilene, che, come l'etanolamina, è un prodotto derivato dall'ossido di etilene, rappresenteranno per i produttori un incentivo a passare dalla produzione di glicole monoetilene a quella di etanolamina, è in contraddizione con i riscontri fattuali ed è viziata da un errore di valutazione;
- il convenuto elabora un ragionamento contraddittorio circa la relazione tra i prezzi statunitensi e quelli europei, dal momento che esso sembra sostenere, al contempo, che i prezzi europei più elevati forniscono un incentivo agli esportatori statunitensi per indirizzare le loro vendite verso l'UE e che i prezzi inferiori nell'UE impongono ai produttori statunitensi di vendere a prezzi di dumping all'interno dell'UE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 54, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (GU L 17, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1)

**Ricorso proposto il 9 aprile 2010 — Air France/UAMI
(Rappresentazione di un parallelogramma)**

(Causa T-159/10)

(2010/C 161/71)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti***Ricorrente:* Air France (Roissy Charles de Gaulle, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 27 gennaio 2010, procedimento R 1018/2009-2, in quanto ha respinto la domanda di marchio n. 007576218 nei confronti dei prodotti e servizi oggetto del presente ricorso;
- ammettere la registrazione della domanda di marchio comunitario figurativo n. 007576218 per tutti i prodotti ed i servizi in essa indicati;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI e nell'ambito del presente ricorso, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo, che rappresenta la forma di un parallelogramma, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 45 (domanda di registrazione n. 7 576 218)*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione presenta il livello minimo di carattere distintivo richiesto ai fini della medesima.**Ricorso proposto il 13 aprile 2010 — Niki Luftfahrt GmbH/Commissione europea**

(Causa T-162/10)

(2010/C 161/72)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Asenbauer)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata della Commissione europea 28 agosto 2009, procedimento COMP/M. 5440 — Lufthansa/Austrian Airlines, ai sensi dell'art. 264, n. 1, TFUE (art. 231, n. 1, CE);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 28 agosto 2009, K(2009) 6690, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines). In tale decisione la Commissione ritiene che l'acquisizione del controllo esclusivo da parte della Deutsche Lufthansa AG sull'impresa Austrian Airlines sia — su riserva dell'attuazione dell'impegno vincolante offerto dalla Deutsche Lufthansa AG — compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

A fondamento dell'azione di annullamento la ricorrente, che gestisce una compagnia aerea finanziata privatamente, fa in primo luogo valere che la Commissione avrebbe violato il Trattato CE (ovvero il TFUE) e le disposizioni da applicarsi nell'ambito della sua esecuzione. Si censura, in tal modo, che la Commissione avrebbe posto alla base della sua decisione una definizione del mercato che osterebbe alla valutazione di tutti gli effetti concorrenziali svantaggiosi della concentrazione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe valutato erroneamente gli effetti della concentrazione in particolare sulle linee aeree verso l'Europa orientale, di modo che saremmo in presenza di una valutazione manifestamente carente e approssimativa. Per di più, la Commissione non si sarebbe attenuta agli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾. Secondo la ricorrente,

la Commissione avrebbe, in particolare, travisato che la concentrazione di cui trattasi ha effetti svantaggiosi sulla concorrenza nel mercato comune, in quanto con esso la capacità concorrenziale degli altri concorrenti resterebbe limitata sul mercato interessato, su tali mercati mancherebbero offerenti alternativi e l'accesso non sarebbe sufficientemente facile sui mercati di cui trattasi. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l'impegno, accettato dalla Commissione, cui la Deutsche Lufthansa AG si obbliga, non sarebbe idoneo ad impedire un rilevante intralcio alla concorrenza effettiva.

In secondo luogo, la ricorrente censura la violazione dell'art. 253 CE (art. 296 TFUE), in quanto la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata, non menzionando su quali argomenti concreti l'ostacolo alla concorrenza debba essere escluso con riferimento alle linee dirette verso l'Europa orientale. Da ultimo viene contestata un'incompleta determinazione della fattispecie.

In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione un abuso del potere discrezionale.

(¹) GU 2004, C 31, pag. 5.

Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Causa T-163/10)

(2010/C 161/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Entegris, Inc. (Billerica, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Ludbrook, barrister e M. Rosser, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso;
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 802/2009-2;

- respingere la domanda di marchio comunitario in questione; e
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», per prodotti della classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «OPTIMIZER», per prodotti delle classi 1, 9 e 11

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione in maniera conforme alla giurisprudenza pertinente, così ritenendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

Ricorso proposto il 13 aprile 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione

(Causa T-164/10)

(2010/C 161/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Temple Lang, Solicitor e T. Müller-ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Commissione non ha agito, in conformità dell'art. 18 direttiva 2001/18, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per aver omesso di sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della decisione del Consiglio, e per aver omesso di prendere tutte le altre misure che possono, in funzione dello sviluppo del processo decisionale, essere necessarie per assicurare che la decisione menzionata all'art. 18 della Direttiva venga adottata.

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 2 Maggio 2007 la ricorrente ha presentato la sua prima richiesta, ai sensi dell'art. 232 CE ⁽¹⁾, sostenendo che la Commissione aveva omesso di agire, in violazione dell'art. 18 della Direttiva 2001/18/CE ⁽²⁾, per garantire l'adozione della decisione riguardante la notifica da parte della ricorrente per l'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti. Il 21 gennaio 2009 la Commissione, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della Decisione 1999/468, ha sottoposto la proposta per una decisione al comitato di regolamentazione. Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti convenivano che, tenendo conto della presentazione della proposta per una decisione, il ricorso era divenuto privo di oggetto e, con ordinanza 4 settembre 2009, il Tribunale ha pronunciato il non luogo a statuire nella causa T-139/07.

Nel presente ricorso la ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 265 TFUE, la Commissione non ha ancora formulato una proposta al Consiglio relativa all'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti, nonostante la richiesta della ricorrente. La ricorrente fa valere che la Commissione, in nessuna delle sei riunioni del Consiglio Ambiente, tenutesi dal momento della decisione del Comitato di regolamentazione di non esprimersi sulla proposta del 25 Febbraio 2009, ha mai sottoposto un progetto di decisione sulla notifica della ricorrente.

La ricorrente sostiene che, secondo la procedura indicata nella direttiva, la Commissione è obbligata a garantire che una decisione sulla notifica venga adottata e pubblicata entro il termine prescritto nella direttiva. La ricorrente, inoltre, sostiene che, non avendo provveduto a sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, la Commissione ha omesso di garantire che una tale decisione venisse adottata, sebbene tutte le condizioni relative alla ricorrente e alle altre parti poste dalla direttiva fossero soddisfatte in conformità della medesima.

La ricorrente, inoltre, fa valere che alla Commissione era stato richiesto di definire la sua posizione ai sensi dell'art. 265, ciò che la Commissione ha omesso di fare. Secondo la ricorrente, i motivi adottati dalla Commissione per la mancata sottoposizione

di un progetto di decisione al Consiglio sono irrilevanti e ingiustificati. La ricorrente afferma che l'omissione di cui trattasi della Commissione ha inciso negativamente sulla sua situazione giuridica e le ha fatto subire perdite specifiche, provate e quantificabili.

⁽¹⁾ Causa T-139/07, Pioneer Hi-Bred International/Commissione, GU C 155, pag. 28

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva del Consiglio 90/220/CEE- Dichiarazione della Commissione, GU L 106, pag. 1

Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-167/10)

(2010/C 161/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione del Segretariato generale 27 gennaio 2010 — SG.E.3/FM/Ppsi — Ares (2010)43764 — che respinge la domanda di riesame, in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame della posizione adottata dal Direttorato generale per l'Informatica nella lettera del 18 settembre 2009, secondo la domanda iniziale del richiedente del 14 agosto 2009, nei limiti in cui riguarda l'accesso a tutte le domande di quotazione (RfQs) attinenti al Lotto 3^a della ESP-DESI;

— annullare la decisione del Segretariato generale 11 marzo 2010 — SG.E.3/FM/MIB/rc/psi — Ares(2010) 131966 — che respinge la domanda di riesame in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame delle posizioni adottate dal Direttorato generale (DG) per l'Informatica, dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (OP, anteriormente OPOCE) e dalla Direzione

Bilancio, nelle loro rispettive lettere dell'11 dicembre 2009, secondo l'iniziale domanda del richiedente del 9 ottobre 2009, in quanto riguarda l'accesso a tutte le RfQs attinenti a tutti i lotti del contratto ESP, ESP-DIMA e ESP-DESI (redatto dalla DG Informatica), Contratti quadro dell'OPOCE No 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030 e Contratti quadro della DG Bilancio No BUDG/O101;

- condannare la Commissione a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento alla sua domanda, anche qualora la presente domanda dovesse risultare respinta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 1049/2001 non eseguendo una valutazione concreta ed individualizzata dei documenti cui ci si è riferiti nella domanda d'accesso, allo scopo di valutare se le eccezioni fatte valere fossero applicabili o se potesse essere concesso un accesso parziale. Per di più, la ricorrente sostiene che le giustificazioni addotte dalla Commissione relative alla tutela della politica economica dell'UE, alla tutela degli interessi commerciali e alle ragioni di sicurezza pubblica debbano essere respinte in quanto totalmente infondate, poiché le ragioni fatte valere dalla Commissione sarebbero, secondo la ricorrente, di natura generale ed astratta e non dimostrerebbero che la Commissione abbia intrapreso un esame specifico ed individualizzato del contenuto dei documenti richiesti.

**Ricorso proposto il 15 aprile 2010 —
Commissione/SEMEA**

(Causa T-168/10)

(2010/C 161/76)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente, e E. Bouttier, avocat)

Convenuta: Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (Millau, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, nella persona del suo rappresentante ad hoc, a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 41 012 a titolo di capitale nonché gli interessi maturati a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;

- ordinare la capitalizzazione degli interessi;
- condannare la società SEMEA alla somma di EUR 5 000 per la sua resistenza defattoria;
- condannare la società SEMEA alle spese delle presente causa.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, concludeva il 6 luglio 1990 con la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) un contratto di sovvenzione per un'azione di sviluppo locale, consistente nell'esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre Européen d'Entreprise Locale in Millau.

La Commissione sostiene che, in forza di tale contratto, la SEMEA si impegnava a realizzare varie prestazioni e a renderne conto alla Commissione trasmettendo rapporti periodici, mentre la Commissione, da parte sua, si impegnava a contribuire finanziariamente all'esecuzione di tali lavori, per l'importo massimo di ECU 135 000, entro il limite del 50 % del costo giustificato dei lavori.

Nel maggio 1991, la SEMEA avrebbe chiesto alla Commissione che il detto contratto potesse essere eseguito da un'altra struttura, l'Association CEI12, il che sarebbe stato accettato dalla Commissione con la precisazione che tale accordo non avrebbe sollevato la SEMEA dalle sue obbligazioni. La SEMEA avrebbe così confermato che si sarebbe resa garante della buona esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

A seguito di un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, sarebbe stato constatato che il totale delle spese ammissibili ammontava a ECU 187 977 e che pertanto il contributo della Commissione doveva essere fissato a 50 % di tale importo, e cioè a ECU 93 988.

Dal momento che la SEMEA avrebbe già riscosso la somma di ECU 135 000 a titolo del contratto, il presente ricorso è inteso a chiedere alla SEMEA il rimborso di quanto ricevuto in eccedenza.

**Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg
PSF/Corte di giustizia**

(Causa T-170/10)

(2010/C 161/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni adottate dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'appalto pubblico europeo «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», e precisamente:
 - la decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta della CTG CONSORTIUM a causa di «deposito tardivo»;
 - la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (non datata e non ancora nota al ricorrente) di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente;
 - la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 marzo 2010, che ha confermato il rigetto dell'offerta della CTG CONSORTIUM;
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Corte di giustizia dell'Unione europea e condannare quest'ultima a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti in conseguenza delle decisioni impugnate, nominando un perito per la valutazione di detto danno;
- condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente, a causa di deposito tardivo, nell'ambito della gara d'appalto relativa a servizi di supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user (GU 2009/S 217-312292), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro lato, il risarcimento dei danni subiti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti:

- alla violazione del principio di non discriminazione, del principio di parità degli offerenti e del principio di libera concorrenza, essendo stata prevista, in aggiunta alla data limite di invio delle offerte, un'ora limite di deposito alla posta;

— alla violazione dell'obbligo di rispondere alle domande di informazioni rivolte in tempo utile all'amministrazione aggiudicatrice;

— alla violazione dell'obbligo di informare gli offerenti esclusi dei motivi alla base del rigetto della loro domanda e del nome dell'aggiudicatario, nonché di indicare i mezzi di ricorso;

— alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Colas/UAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

(Causa T-172/10)

(2010/C 161/78)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Colas (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: avv. E. Logeais)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rosario García-Teresa Gárate (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la decisione della commissione di ricorso:
 - nella parte in cui essa ha concluso per la completa assenza di somiglianza dei segni, basandosi su una falsa rappresentazione della domanda di marchio contestato, astenendosi, in particolare, dall'individuare con precisione il pubblico di riferimento e dal giustificare il carattere distintivo e dominante dei termini BASE-SEAL;
 - nella parte in cui essa ha escluso qualunque somiglianza dei segni, negando, di conseguenza, l'opposizione alla registrazione del marchio BASE-SEAL in violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario; e

— in subordine, annullare parzialmente la decisione della commissione di ricorso solo per i prodotti diversi dai «prodotti chimici utilizzati per la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura...il concime, le sostanze chimiche che conservano i prodotti alimentari...»;

— in ogni caso, condannare l'Ufficio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Rosario García-Teresa Gárate

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo «BASE-SEAL» per prodotti delle classi 1, 17 e 19 (domanda n. 3951464)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: vari marchi figurativi nazionali (spagnolo, ungherese, francese, polacco, svedese, tedesco e ceco) nonché un marchio figurativo internazionale, rappresentanti una losanga, in parte di colore giallo e contenente la parola «Colas» per prodotti delle classi 1, 19 e 37

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario, in quanto esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Milux/UAMI (FERTILITYINVIVO)

(Causa T-175/10)

(2010/C 161/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 2 febbraio 2010, procedimento R 1116/2009-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FERTILITYINVIVO», per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non può essere registrato come marchio comunitario in quanto privo di sufficiente carattere distintivo intrinseco.

Ricorso presentato il 15 aprile 2010 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-176/10)

(2010/C 161/80)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Seven SpA (Leini, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Seven for all mankind LLC

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 28 gennaio 2010.

— Condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute da SEVEN SPA nel presente procedimento e nel procedimento innanzi alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale "SEVEN FOR ALL MANKIND" (domanda di registrazione n. 4 443 222), per prodotti nelle classi 14 e 18.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Due marchi figurativi comunitari (n. 591 206 e n. 3 489 234, per prodotti nelle classi 16, 18 e 25) e un marchio internazionale (n. 731 954, per prodotti nelle classi 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 e 28) che contengono l'elemento verbale "SEVEN".

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'articolo 8, paragrafo primo, lett. b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso presentato il 19 aprile 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-177/10)

(2010/C 161/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentante: M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2009 (C(2009) 5497) per quanto concerne l'aiuto di Stato C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) che l'Italia avrebbe asseritamente concesso ad Alcoa Trasformazioni S.r.l.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso per annullamento ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 novembre 2009 nei confronti di Alcoa Trasformazioni S.r.l. ⁽¹⁾

Questa decisione ha qualificato la proroga del regime tariffario applicabile agli stabilimenti di Alcoa in Sardegna e Veneto, disposta dall'articolo 11, comma 11, del decreto 14 marzo

2005, n. 35 ⁽²⁾, avente effetto al 1° gennaio 2006, quale aiuto di Stato nuovo ed incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero parziale.

Viene ricordato a questo riguardo che alla ricorrente si applica, dal 1996 una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi due smelter d'alluminio primario situati in Sardegna e in Veneto. Tale tariffa era stata portata a suo tempo a conoscenza della Commissione nell'ambito del processo di privatizzazione di Alumix, un'impresa produttrice di alluminio sotto il controllo dello Stato italiano e poi venduta alla ricorrente. Nel 1996 la Commissione ha concluso che la tariffa in questione non costituisce aiuto di Stato.

Nella Decisione ora impugnata la Commissione ritiene che, in seguito ad alcuni cambiamenti, la tariffa contestata sarebbe una misura completamente diversa da quella esaminata nel 1996.

Secondo la ricorrente la Decisione sarebbe illegittima sotto i seguenti profili:

- violazione dell'articolo 107(1) TFUE per aver considerato la tariffa per l'energia elettrica acquistata da Alcoa per i suoi due smelter di alluminio primario, siti in Sardegna ed in Veneto, quale «aiuto», sebbene essa non conferisse alcun vantaggio al beneficiario.
- Violazione dell'articolo 107(3) TFUE per non aver correttamente quantificato l'importo dell'aiuto.
- violazione dell'articolo 107(3) TFUE per aver errato nel ritenere la tariffa in questione quale aiuto al funzionamento, incompatibile con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
- Violazione del principio di buona amministrazione e dell'articolo 107(3) TFUE in quanto la Commissione ha cambiato radicalmente la propria valutazione nel corso della procedura relativamente all'impatto dell'introduzione del meccanismo di mercato da essa stessa proposto per la Sardegna, senza alcuna spiegazione o preavviso e, come se ciò non bastasse, all'esito di un'istruttoria carente.
- Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'articolo 108 TFUE per aver qualificato detta tariffa quale aiuto «nuovo» anziché aiuto «esistente».

Infine, la ricorrente afferma che, nell'adottare la Decisione impugnata, la convenuta sarebbe incorsa in una serie di violazioni di forme sostanziali.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni srl

⁽²⁾ Recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Spagna/Commissione**(Causa T-178/10)**

(2010/C 161/82)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: A. Díaz Abad)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione della Commissione europea 22 febbraio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione delle domande di pagamento intermedio presentate dalla Spagna tra il 17 novembre e il 30 dicembre 2009 e, in subordine, annullare parzialmente detta decisione relativamente alle seguenti domande di pagamento intermedio:

- 2007ES161PO008 Andalucía 94 370 752,75 euro
- 2007ES161PO008 Andalucía 479 712 483,22 euro
- 2007ES162PO001 Cantabria 4 697 332,79 euro
- 2007ES162PO006 Cataluña 15 392 569,98 euro
- 2007ES162PO008 Aragón 12 451 358,48 euro

— dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento di interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese, e

— condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della convenuta di sospendere il termine di pagamento relativo ad alcune domande di pagamento presentate dalla Spagna tra il 17 novembre e il 30 dicembre 2009. Detta sospensione riguarda venti domande di pagamento intermedio per un importo complessivo pari a EUR 1 890 708 859,51.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

— Violazione dell'art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento 1083/2006 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione, senza far riferimento ad una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario che rilevasse l'esistenza di carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e

nonostante non esistessero tali carenze, sospendeva, mediante la decisione impugnata, il termine di pagamento relativo ad alcune domande di pagamento intermedio presentate dalla Spagna.

- Violazione delle strategie di controllo approvate dalla Commissione, poiché la Commissione interrompeva il termine di detti pagamenti intermedi considerando che la mancanza di audit dei sistemi integrasse un ritardo significativo nell'esecuzione delle strategie, laddove dette strategie consentivano al Regno di Spagna di presentare gli audit dei sistemi entro il 30 giugno 2010.
- Violazione del principio di certezza del diritto, dal momento che con la decisione impugnata si esige dal Regno di Spagna un'anticipazione degli audit dei sistemi rispetto al calendario concordato con la Commissione stessa, in quanto le autorità spagnole non potevano prevedere tale esigenza.
- Violazione del principio di legittimo affidamento, nella misura in cui le autorità nazionali procedevano basandosi su alcuni calendari di audit che la Commissione aveva approvato nell'ambito delle strategie, calendari che venivano rispettati senza che la Commissione rilevasse in alcun momento eventuali mancanze nel sistema di gestione e controllo.
- Violazione del principio di proporzionalità, poiché la misura adottata dalla Commissione è sproporzionata e contraria ad un'efficace gestione finanziaria e esistono altri strumenti giuridici meno onerosi per raggiungere lo stesso obiettivo.

In subordine la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione impugnata per violazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento n. 1083/2006, poiché non si procedeva, nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda, al pagamento relativo alle domande di pagamento di cui trattasi.

Infine il Regno di Spagna reclama interessi di mora ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento 1083/2006, dell'art. 83 del regolamento 1605/2002 ⁽²⁾ e dell'art. 106, n. 5, del regolamento della Commissione n. 2342/2002 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 25, pag. 43).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Zitro IP/UAMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)**(Causa T-179/10)**

(2010/C 161/83)

*Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Zitro IP Sàrl (Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Show Ball Informática Ltda**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione dell'UAMI, e
- condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «BINGO SHOWALL» (domanda di registrazione n. 6 059 919), per beni e servizi delle classi 9, 28 e 41.*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Show Ball Informática Ltda.*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo comunitario (n. 5 092 275) che contiene l'elemento denominativo «SHOW BALL», per beni e servizi delle classi 9 e 42.*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto parziale della domanda di registrazione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* interpretazione ed applicazione errate dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario.**Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Nickel Institute/Commissione****(Causa T-180/10)**

(2010/C 161/84)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, solicitor)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- annullare la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, che rifiuta l'accesso integrale a taluni documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 263 TFUE, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, di rifiutare l'accesso integrale a certi documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tale decisione ha confermato, tra l'altro:

- la decisione del direttore generale facente funzione del Servizio giuridico della Commissione di rifiutare l'accesso integrale a sette documenti che riportano il parere di tale servizio sul progetto di direttiva della Commissione 2008/58/CE ⁽²⁾;
- la decisione del Direttore della Direzione D della DG Ambiente di rifiutare l'accesso integrale a due documenti che riportano i pareri di altre Direzioni generali della Commissione sul progetto di direttiva 2008/58/CE della Commissione, e
- che la Commissione non è in possesso di alcun documento, archivio o corrispondenza (compresi documenti di seguito o relativi commenti) che contenga l'opinione del Servizio giuridico sul progetto di direttiva 2009/2/CE ⁽³⁾.

La ricorrente adduce diversi motivi a sostegno delle sue richieste:

Innanzitutto, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell'interpretazione dell'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale rispetto a vari documenti richiesti.

Inoltre, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell'interpretazione dell'eccezione relativa alle procedure giurisdizionali rispetto ad uno dei documenti richiesti.

Infine, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo ommesso di individuare i documenti in cui il Servizio giuridico fornisce il suo parere sul progetto di direttiva della Commissione 2009/2/CE e di permettere l'accesso a tali documenti.

- (¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 pag. 43).
- (²) Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1).
- (³) Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 11, pag. 6).

**Ricorso presentato il 19 aprile 2010 —
AISCAT/Commissione**

(Causa T-182/10)

(2010/C 161/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l'esercizio di Autostrade e Trafori stradali (AISCAT) (Roma, Italia) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione europea del 10 febbraio 2010.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del febbraio 2010, in cui viene esclusa la configurabilità della violazione dell'art. 87 del Trattato CE (oggi 107 TFUE) da parte della Repubblica italiana per avere quest'ultima, affidato la costruzione e gestione di una tratta autostradale (c.d. Passante di Mestre) senza gara ad una società mista pubblico/privata, la CAV S.p.A. (società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto), ed aver finanziato tale costruzione attraverso aumento tariffario nelle stazioni di esazione presenti sul tratto autostradale parallelo e concorrente.

I motivi a sostegno della configurabilità della violazione dell'art. 87 del Trattato CE (oggi 107 TFUE) da parte della Repubblica italiana sono due.

In primo luogo, il fatto che la Repubblica italiana abbia affidato direttamente a CAV la concessione di costruzione e gestione del Passante di Mestre mediante legge n. 244 del 24.12.2007, art. 2 comma 290, costituisce aiuto di stato in quanto, ferma la mancanza dei requisiti legittimanti i c.d. appalti *in house*, l'aggiudicazione ha avuto come destinataria una società mista le cui caratteristiche statutarie e gestionali comportano un indebito vantaggio concorrenziale. Infatti CAV è partecipata al cinquanta per cento da ANAS, che, pur avendo un ruolo pubblicistico di ente regolatore, esercita altresì l'attività d'impresa (costruzione e gestione di autostrade) nel mercato che essa stessa regola e rispetto al quale è essa stessa regola e rispetto al quale è essa stessa concedente.

In secondo luogo, il fatto che la Repubblica italiana abbia approvato la convenzione stipulata tra ANAS (in qualità di ente concedente) e CAV, avente ad oggetto il finanziamento del Passante di Mestre attraverso un aumento tariffario nelle stazioni di esazione presenti sul tratto autostradale parallelo e concorrente, costituisce un aiuto di stato a beneficio di CAV.

L'incremento tariffario ha rappresentato, infatti, lo strumento attraverso cui deviare il traffico di autoveicoli sulla tratta di nuova costruzione (il Passante di Mestre) e, allo stesso tempo, ha determinato il calo di traffico sulla tratta concorrente (la Tangenziale di Mestre) oggetto di detto aumento. L'oggetto dell'aiuto non è, pertanto, la somma derivante dall'incremento tariffario di per sé considerata, bensì il vantaggio concorrenziale che CAV ne ricava e, per contro, la perdita che le società concessionarie della Tangenziale di Mestre ne subiscono.

Ricorso proposto il 26 aprile 2010 — DTL Corporación, SL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

(Causa T-188/10)

(2010/C 161/86)

Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTL Corporación, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. C. Rueda Pascual)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL (Pamplona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 febbraio 2010, nel procedimento R 767/2009-2;
- modificare tale decisione con altra decisione di rigetto dell'opposizione a suo tempo presentata dalla GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. avverso il marchio comunitario n. 5153325 «SOLARIA», consentendo la registrazione di detto marchio comunitario non soltanto per la classe 41, ma altresì per tutti i servizi richiesti delle classi 37 e 42, nonché condannare l'opponente alle spese dell'opposizione e del ricorso dinanzi all'UAMI, e
- condannare l'UAMI e le altre parti che si costituiscono e si oppongono a tale ricorso, alle spese dello stesso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «SOLARIA» (domanda di registrazione n. 5 153 325) per servizi delle classi 37, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Gestión de recursos y soluciones empresariales, S.L.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo spagnolo contenente l'elemento denominativo «SOLARTIA» (n. 2 689 747) per servizi delle classi 37 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: interpretazione e applicazione errate dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 22 aprile 2010 — Egan e Hackett/Parlamento

(Causa T-190/10)

(2010/C 161/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: C. MacEochaidh SC e J. Goode, Barristers, nonché K. Neary, Solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni delle ricorrenti

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare, con riferimento all'art. 263 TFUE, la decisione del Parlamento europeo 12 febbraio 2010 [A (2010)579], che nega l'accesso alle informazioni richieste dalle ricorrenti mediante l'iniziale domanda del 16 dicembre 2009 e la successiva domanda confermativa del 28 gennaio 2010; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono di annullare, con riferimento all'art. 263 TFUE, la decisione del Parlamento europeo 12 febbraio 2010 [A (2010)579], che nega l'accesso a documenti consistenti in pubblici registri di assistenti dei membri del Parlamento europeo, accreditati o meno, che contengono i nomi di tali assistenti e/o i relativi dati finanziari.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti affermano che il Parlamento europeo si è erroneamente basato sui regolamenti (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ e (CE) n. 45/2001 ⁽²⁾ per negare l'accesso a documenti che sono già di pubblico dominio. Di conseguenza, le ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

Anzitutto, il Parlamento non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata, violando in tal modo l'art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

In secondo luogo, la decisione impugnata contiene errori di valutazione con riferimento alle eccezioni previste dall'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, laddove afferma che la divulgazione dei documenti rilevanti andrebbe a violare il diritto alla riservatezza delle persone interessate, e/o effettua un'erronea valutazione della natura della norma citata, e/o afferma che l'interesse pubblico all'accesso dei pubblici registri degli assistenti dei membri del Parlamento europeo viene meno una volta che la persona di cui trattasi non si trovi più in tale posizione.

Inoltre, la decisione controversa viola i requisiti procedurali essenziali avendo omesso di informare le ricorrenti quanto alle vie giurisdizionali a loro disposizione contro il diniego opposto ad una domanda confermativa, come previsto dall'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.

Da ultimo, esse affermano che la decisione impugnata viola i principi di democrazia, trasparenza, proporzionalità, uguaglianza e non discriminazione negando l'accesso a documenti pubblici quando tali documenti erano precedentemente a disposizione delle ricorrenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 aprile 2010 — Avery Dennison/UAMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Causa T-200/10)

(2010/C 161/88)

Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Avery Dennison Corp. (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dennison Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, o, in subordine, modificare, la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 9 febbraio 2010, emanata nel procedimento R 798/2009-2;

— condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AVERY DENNISON» (domanda di registrazione n. 3 825 114) per beni e servizi delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Dennison Hesperia, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio spagnolo «DENNISON» (n. 1 996 088), per beni della classe 16.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata interpretazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, e, in subordine, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale 16 aprile 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Commissione

(Causa T-109/04) ⁽¹⁾

(2010/C 161/89)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 146 del 29.5.2004.

Ordinanza del Tribunale 13 aprile 2010 — Unity OSG FZE/Consiglio

(Causa T-511/08) ⁽¹⁾

(2010/C 161/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 32 del 7.2.2009.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso proposto il 29 marzo 2010 —
Marsili/Commissione**

(Causa F-19/10)

(2010/C 161/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Velardo)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AST/51/08 e il risarcimento del danno da quest'ultima subito.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della commissione giudicatrice 17 dicembre 2009 di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AST/51/08 e condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali da lei subito valutati in via provvisoria in EUR 1 e che saranno definiti con maggiore precisione nel corso del procedimento, nonché al pagamento degli interessi compensatori e moratori al tasso del 6,75%.

— condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso presentato il 31 marzo 2010 —
Marcuccio/Commissione**

(Causa F-21/10)

(2010/C 161/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta ha inviato una nota d'addebito relativa agli onorari dell'avvocato che l'aveva assistita nella causa T-241/03 all'avvocato che aveva difeso il ricorrente nella causa summenzionata e non al ricorrente stesso.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione implicita mercé la quale venne in essere il rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

— per quanto necessario, annullare l'atto, comunque formatosi, di ripulsa del reclamo, datato 14 settembre 2009, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

— per quanto necessario, annullare la nota datata 1° dicembre 2009, redatta in lingua francese, e ricevuta dal ricorrente, in data 19 gennaio 2010, compiegata all'allegata traduzione della medesima in lingua italiana;

— condannare la Commissione a risarcire il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione alla redazione ed all'invio all'avvocato che lo aveva rappresentato nella causa T-241/03 della nota datata 4 dicembre 2006, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di 10 000 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa;

— condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 febbraio 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Allen/Commissione**(Causa F-23/10)**

(2010/C 161/93)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Finola Allen (Armação de Pera, Portogallo) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, lawyers)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione con la quale si respinge la domanda di riconoscimento di una malattia grave

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 30 giugno 2009, con la quale si respinge la domanda volta al riconoscimento di una malattia grave e, per quanto necessario, annullare la decisione 17 luglio 2009;
- per quanto necessario, annullare la decisione 8 gennaio 2010 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente;
- di conseguenza, riconoscere come malattia grave la patologia di cui è affetta la ricorrente, come indicato nel suo reclamo del 19 maggio, integrato il 2 luglio 2009, nonché il suo diritto ad una copertura totale a decorrere dal 1° luglio 2009;
- in subordine, ottenere la copertura dell'assicurazione malattia fino al 10 luglio 2009;
- ottenere il risarcimento dei danni stimati ex aequo et bono, e a titolo provvisorio, a 1 euro;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Kaskarelis/Commissione**(Causa F-24/10)**

(2010/C 161/94)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della convenuta recante diniego al ricorrente della concessione dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) recante diniego della concessione dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio, nonché la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) che respinge il reclamo del ricorrente.
- Condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 28 aprile 2010 — AG (*)/Parlamento**(Causa F-25/10)**

(2010/C 161/95)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* AG (*) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz, avocats)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente a seguito del periodo di prova nonché il risarcimento del danno subito.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di licenziamento 14 maggio 2009, adottata unitamente alla decisione di rigetto del reclamo del 21 dicembre 2009;
 - indicare all'APN le conseguenze dell'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, la possibilità di svolgere un secondo periodo di prova o di ottenere la proroga del periodo di prova a seguito della quale avrà luogo una nuova valutazione delle prestazioni della ricorrente;
 - condannare il convenuto a risarcire il danno subito dalla ricorrente, sia sotto il profilo professionale e finanziario (in riferimento alla retribuzione e ai benefici ad essa connessi che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dal 16 maggio 2009 alla data della sua reintegrazione conseguente all'annullamento delle decisioni impugnate) nonché morale (in riferimento all'importo indicativo e provvisorio di EUR 50 000);
 - condannare il Parlamento europeo alle spese.
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT